SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 gennaio 1999, n. **24.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta fficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, NONCHÉ AL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA SUA INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, CON GLI ADATTAMENTI AD ESSI APPORTATI DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA E DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA,

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, divenendo membri dell'Unione europea, si sono impegnati ad aderire alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed al protocollo relativo all'interpretazione di tale convenzione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica nonché con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri della Comunità per apportare i necessari adattamenti;

CONSAPEVOLI che il 16 settembre 1988 gli Stati membri della Comunità europea e gli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) hanno concluso a Lugano la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che estende i principi della convenzione di Bruxelles agli Stati che parteciperanno a tale convenzione,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in appresso denominata "convenzione del 1968", ed al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di

giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, in appresso denominato "protocollo del 1971", quali risultano dopo tutti gli adattamenti e le modifiche ad essi apportati:

a) dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, in appresso denominata "convenzione del 1978", relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia,

b) dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, in appresso denominata "convenzione del 1982", relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

c) dalla convenzione firmata a San Sebastian il 26 maggio 1989, in appresso denominata "convenzione del 1989" relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica.

TITOLO II

Adattamenti della convenzione del 1968

Articolo 2

Nell'articolo 3, secondo comma della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 4 della convenzione del 1978, dall'articolo 3 della convenzione del 1982 e dall'articolo 3 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il nono e il decimo trattino:

" - in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm),";

b) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

" - in Finlandia: *"oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken"*, il capo 10, articolo 1, primo comma, seconda, terza e quarta frase;

- in Svezia: il capo 10, articolo 3, primo comma, prima frase del codice di procedura civile (rättegångsbalken),".

Articolo 3

Nell'articolo 32, paragrafo 1 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 16 della convenzione del 1978, dall'articolo 4 della convenzione del 1982 e dall'articolo 10 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

" - in Austria, al *"Bezirksgericht"*;";

b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:

" - in Finlandia, al *"käräjäoikeus/tingsrätt"*;

- in Svezia, allo *"Svea hovrätt"*;".

Articolo 4

1. Nell'articolo 37, paragrafo 1 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, dall'articolo 5 della convenzione del 1982 e dall'articolo 11 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

" - in Austria, dinanzi al *"Bezirksgericht"*;";

b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:

" - in Finlandia, dinanzi al *"hovioikeus/hovtätt"*;

- in Svezia, dinanzi allo *"Svea hovrätt"*;".

2. Nell'articolo 37, paragrafo 2 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, dall'articolo 5 della convenzione del 1982 e dall'articolo 11, paragrafo 2 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il quarto e il quinto trattino:

" - *"Revisionsrekurs"* in caso di procedimento di ricorso, e ricorso (*Berufung*) con eventuale possibilità di revisione, in caso di opposizione, in Austria;";

b) tra il quinto e il sesto trattino:

" - ricorso dinanzi al *"korkein oikeus/högsta domstolen"*, in Finlandia;

- ricorso dinanzi allo *"Högsta Domstolen"*, in Svezia;".

Articolo 5

Nell'articolo 40, paragrafo 1 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 19 della convenzione del 1978, dall'articolo 6 della convenzione del 1982 e dall'articolo 12 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

" - in Austria, dinanzi al *"Bezirksgericht"*;"

b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:

" - in Finlandia, dinanzi al *"hovioikeus/hovrätten"*;

- in Svezia, dinanzi allo *"Svea hovrätt"*;".

Articolo 6

Nell'articolo 41 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 20 della convenzione del 1978, dall'articolo 7 della convenzione del 1982 e dall'articolo 13 della convenzione del 1989, sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il quarto e il quinto trattino:

" - *"Revisionsrekurs"*, in Austria;";

b) tra il quinto e il sesto trattino:

" - ricorso dinanzi al *"korkein oikeus/högsta domstolen"*, in Finlandia;

- ricorso dinanzi allo *"Högsta domstolen"*, in Svezia;".

Articolo 7

Nell'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 55 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 24 della convenzione del 1978, dall'articolo 8 della convenzione del 1982 e dall'articolo 18 della convenzione del 1989, sono inserite, in posizione appropriata nell'ordine cronologico, le convenzioni seguenti:

"- la convenzione tra il Regno del Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957;

- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959;

- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959;

- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963;

- la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966;

- la convenzione tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971;

- la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971;

- la convenzione tra la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977;

- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;

- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984, e

- la convenzione tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986.".

TITOLO III

Adattamenti del protocollo allegato alla convenzione del 1968

Articolo 8

L'articolo V del protocollo allegato alla convenzione del 1968 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo V

La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 10, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica d'Austria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire dinanzi ai giudici:

- della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la *litis denuntiatio*;
- della Repubblica d'Austria, conformemente all'articolo 21 del Codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung*) concernente la *litis denuntiatio*.

Le decisioni rese negli altri Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, punto 2 e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica d'Austria, conformemente al titolo III. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione delle disposizioni contemplate dal precedente comma, dalle sentenze rese in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.".

Articolo 9

L'articolo V bis del protocollo allegato alla convenzione del 1968 è completato dal seguente testo:

"In Svezia, in caso di procedure sommarie relative ad ingiunzioni di pagamento (*betalningsföreläggande*) e a provvedimenti cautelari (*handräckning*) i termini "giudici", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziaria" comprendono l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (*kronofogdemyndighet*).".

Articolo 10

Il protocollo allegato alla convenzione del 1968 è completato dal seguente articolo:

"Articolo V sexies:

Sono parimenti considerati atti autentici ai sensi dell'articolo 50, primo comma della convenzione, le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate.".

TITOLO IV

Adattamenti del protocollo del 1971

Articolo 11

L'articolo 1 del protocollo del 1971, come modificato dall'articolo 30 della convenzione del 1978, dall'articolo 10 della convenzione del 1982 e dall'articolo 24 della convenzione del 1989 è completato dal seguente comma:

"La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione del 27 settembre 1968 nonché al presente protocollo, adattati dalle convenzioni del 1978, del 1982 e del 1989.".

Articolo 12

Nell'articolo 2, punto 1 del protocollo del 1971, come modificato dall'articolo 31 della convenzione del 1978, dall'articolo 11 della convenzione del 1982 e dall'articolo 25 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il nono e il decimo trattino:

"- in Austria: l'"*Oberste Gerichtshof*", il "Verwaltungsgereichtshof" e il "Verfassunggerichtshof";

b) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

" - in Finlandia: il "*korkein oikeus/högsta domstolen*" e il "*korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen*",

- in Svezia, lo "*Högsta domstolen*", il "*Regeringsrätten*", l'"*Arbetsdomstolen*" e il "*Marknadsdomstolen*";".

TITOLO V

Disposizioni transitorie

Articolo 13

1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, come modificati dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982, dalla convenzione del 1989 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982, dalla convenzione del 1989 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 14

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea consegna ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia una copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989 redatti nelle lingue finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989.

Articolo 15

La presente convenzione è ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 16

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica da parte di due Stati firmatari, uno dei quali dev'essere la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia o il Regno di Svezia.

2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.

Articolo 17

Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

Articolo 18

La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale ne consegna una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Fatto a Bruxelles, addi' ventinove novembre millenovecentonovantasei.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2742):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 5 agosto 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 settembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° e 8 aprile 1998.

Relazione scritta annunciata il 30 aprile 1998 (atto n. 2742/*A* - relatore sen. D'URSO).

Esaminato in aula ed approvato il 13 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4877):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 maggio 1998, con pareri delle commissioni I, II e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 24 settembre 1998.

Esaminato in aula il 15 gennaio 1999 ed approvato il 19 gennaio 1999.

99G0067

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Lusciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Lusciano (Caserta) ed il sindaco nella persona del dottor Antonio Granieri;

Considerato che, in data 20 novembre 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lusciano (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lusciano (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Antonio Granieri.

Il citato amministratore, in data 20 novembre 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la scadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle dimissioni, acquisite al protocollo dell'ente in data 29 settembre 1998, 15 ottobre 1998 e 16 ottobre 1998, rassegnate dall'intera giunta, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Caserta, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona della dottoressa Gerardina Basilicata, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lusciano (Caserta).

Roma, 25 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1047

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Chianni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Chianni (Pisa), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chianni (Pisa) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Enrico Ricci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Chianni (Pisa), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 maggio 1996, da sette componenti del corpo consiliare, veniva sospeso con decreto del prefetto di Pisa del 23 maggio 1996.

Nelle more della fase istruttoria per l'adozione del provvedimento di scioglimento interveniva il parere del Consiglio di Stato, reso in sede di ricorso straordinario, alla luce del quale, l'effetto dissolutorio del consiglio comunale era differito alla eventuale mancata surrogazione dei dimissionari nel termine di venti giorni.

Il prefetto di Pisa, pertanto, con decreto n. 1081/13.1/Gab. del 1° luglio 1996, revocava il provvedimento di sospensione, reintegrando il consiglio comunale nelle proprie funzioni, al fine di procedere all'eventuale surrogazione dei consiglieri dimissionari.

L'ente, in data 15 luglio 1996, procedeva alla surroga dei sette consiglieri dimissionari, ricostituendo il proprio *plenum.*

Avverso i suddetti provvedimenti è stato proposto gravame al T.A.R. per la Toscana che, con sentenza del 19 dicembre 1998, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento prefettizio di revoca del decreto di sospensione del consiglio comunale e la conseguente deliberazione consiliare di surrogazione dei consiglieri dimissionari. La citata sentenza riconosce che la fattispecie, caratterizzata dalle dimissioni di sette consiglieri su dodici presentate tutte in pari data con atto acquisito al protocollo dell'ente il giorno successivo, costituisce un ipotesi assoggettata alla disciplina dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, che comporta lo scioglimento del consiglio comunale.

In ottemperanza a quanto statuito dall'organo di giustizia amministrativa, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'ente, il prefetto di Pisa ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1791/13.1/Gab. del 4 gennaio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chianni (Pisa) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Enrico Ricci.

Roma, 28 gennaio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1048

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° febbraio 1999.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Wolfgang Lemke, nato il 5 novembre 1950 a Kempten (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che e in possesso del titolo accedemico di «ingegnere civile» conseguito presso la Technische Universitat Munchen il 12 maggio 1976;

Considerato che il corso di studi seguito dal sig. Lemke per accedere al titolo accademico sopraindicato è analogo a quello da seguire in Italia per vedersi attribuire il diploma di laurea che va sotto il nome di «dottore in ingegneria»;

Considerato che il richiedente inoltre ha svolto attività professionale per un periodo superiore ai due anni;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seuta del 21 maggio 1998;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Al sig. Lemke Wolfgang, nato il 5 gennaio 1950 a Berlino, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo accedmico-professionale di «ingegnere civile», di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Roma, 1° febbraio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A0976

DECRETO 1° febbraio 1999.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Matilda Rosa Medina Domingo, nata a San Sebastiàn (Spagna) il 7 agosto 1960, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo — il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso — come attestato dall'iscrizione al «Colegio Oficial de Psicòlogos» di Madrid effettuata in data 20 dicembre 1984, al n. E-00827, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» e di «psicoterapeuta»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Filosofia y Ciencias de la Educaciòn - secciòn de Psicologìa» conseguito presso l'Università dei Paesi Baschi nel luglio 1984;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante norme in materia di «Ordinamento della professione di psicologo», l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi successivamente al conseguimento della laurea in psicologia, mediante specializzazione della durata di almeno quattro anni e che prevedano adeguata formazioùe ed addestramento nel settore della psicoterapia;

Ritenuto che — come emerge dalla documentazione allegata all'istanza — il percorso formativo della richiedente non è di per sé sufficiente per l'esercizio della professione psicoterapeutica;

Viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 10 luglio 1998 e del 22 gennaio 1998;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Alla sig.ra Matilda Rosa Medino Domingo, nata a San Sebastiàn (Spagna) il 7 agosto 1960, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa, quali titoli comulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia. È respinta l'istanza di Matilda Rosa Medina Domingo di riconoscimento del titolo professionale di «psicoterapeuta».

Roma, 1° febbraio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A0977

DECRETO 2 febbraio 1999.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo di «dottore commercialista».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Campagna Antoine, cittadino francese, nato il 19 novembre 1963 a Creutzwald-Moselle (F), diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «dottore commercialista» in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico-professionale «diplome d'Expertise Comptable» rilasciato nel 1996 Ministero della educazione nazionale, dell'insegnamento superiore e della ricerca;

Considerato che sussistono differenze essenziali tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante;

Ritenuto pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 gennaio 1998;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

La domanda del sig. Campagna Antoine, cittadino francese, nato il 19 novembre 1963 a Creutzwald-Moselle (F), volta ad ottenere l'accesso all'albo ed alla professione di «dottore commercialista» in Italia è accolta.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario; 2) diritto fallimentare; 3) diritto commerciale.

La prova di che trattasi si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, consistente nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti sulle materie, sopra indicate.

Roma, 2 febbraio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A0978

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 1999.

Comunicazioni da parte delle amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell'anno 1997, assoggettati a ritenuta d'acconto, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 413/1991.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;

Visto l'art. 20, comma 2, lettere *c)* ed *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, degli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1998 di approvazione dei modelli 730 da presentare nell'anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto dirigenziale 11 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998, con il quale sono stabiliti i termini e le modalità per la consegna all'amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta e delle amministrazioni dello Stato delle buste contenenti la scheda dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998, con il quale è stato approvato il mod. 770 da presentare nell'anno 1998 da parte dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto dirigenziale 17 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1998, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche da osservare per la consegna all'amministrazione finanziaria, da parte dei sostituti d'imposta, dei supporti magnetici contenenti i dati relativi alle dichiarazioni mod. 770/98 e per la trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni mod. 770/98 da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della Poste italiane S.p.a. e delle banche convenzionate;

Vista la convenzione stipulata dal Ministro delle finanze con la Poste italiane S.p.a. in data 28 maggio 1998, concernente le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali;

Considerata la necessità che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui agli articoli 3, commi quinto e nono, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Ritenuta la necessità di stabilire il contenuto, le caratteristiche tecniche e le modalità per l'invio all'amministrazione finanziaria dei supporti magnetici contenenti i dati degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto nonché di stabilire le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica all'amministrazione finanziaria da parte della Poste italiane S.p.a. dei dati relativi agli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto;

Considerato che l'art. 20, comma 2, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

Considerato che l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, detta nuove disposizioni in materia, fra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che effettuano ritenute dirette in acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria, su supporto magnetico, gli elenchi dei percipienti i compensi o gli emolumenti corrisposti nell'anno 1997, con esclusione dei soggetti per i quali è prevista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Per i redditi di lavoro dipendente, i dati richiesti devono essere registrati su supporto magnetico a cura degli uffici che effettuano il conguaglio annuale delle imposte dovute dal dipendente, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 del suddetto decreto presidenziale, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno.

I supporti magnetici contenenti i dati di cui ai commi precedenti devono essere predisposti secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *A* al decreto dirigenziale 17 agosto 1998, tenendo conto delle integrazioni riportate nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Le amministrazioni non in grado di fornire su supporto magnetico gli elenchi dei percipienti di cui all'articolo precedente devono trasmettere le notizie richieste utilizzando i quadri staccati previsti per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta mod. 770/98 (quadri SA, SB, SC, SE, SF, SG, SH, SP, SU), con esclusione del modello 770 base.

La compilazione dei modelli cartacei deve essere effettuata secondo le istruzioni per la compilazione del mod. 770/98, pubblicate con il decreto 7 aprile 1998, tenendo conto delle integrazioni riportate nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 3.

Le amministrazioni dello Stato che nell'anno 1998 hanno fornito assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi devono consegnare, contestualmente ai supporti di cui all'art. 1, i supporti magnetici con i dati relativi alle dichiarazioni mod. 730 degli assistiti, predisposti e confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *C* al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998 di approvazione dei modelli 730.

Le amministrazioni che hanno fornito assistenza fiscale, e trasmettono gli elenchi dei percipienti utilizzando i quadri staccati del mod. 770/98, devono trasmettere i dati delle dichiarazioni degli assistiti utilizzando copia dei modelli di dichiarazione mod. 730 base e mod. 730-3.

Art. 4.

I supporti magnetici di cui ai precedenti articoli devono essere consegnati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad un ufficio postale, indipendentemente dalla sede dell'amministrazione mittente. I supporti magnetici devono essere consegnati in plichi chiusi a cura dell'amministrazione mittente, con l'apposita bolla di consegna, redatta in triplice esemplare, secondo il fac-simile di cui all'allegato *B* al presente decreto. I supporti magnetici utilizzati per la fornitura devono essere dello stesso tipo, dischetti magnetici ovvero nastri magnetici a cartuccia, e devono essere predisposti utilizzando al massimo la capacità di riempimento di ciascun supporto.

Art. 5.

Le amministrazioni che trasmettono gli elenchi dei percipienti utilizzando i quadri staccati del mod. 770/98 devono consegnare detti modelli ad un ufficio postale indipendentemente dalla sede dell'amministrazione stessa, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. I quadri staccati devono essere consegnati con l'apposito modulo secondo il fac-simile di cui all'allegato *C* al presente decreto, utilizzando la busta prevista per la presenta-

zione delle dichiarazioni manuali approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998. Il modulo di consegna deve essere inserito nella busta in modo che siano visibili dalla «finestra» della busta stessa il tipo di modello, l'anno, la denominazione e il codice fiscale dell'amministrazione.

Art. 6.

Le amministrazioni che hanno anche fornito assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati, e che trasmettono gli elenchi dei percipienti secondo le modalità di cui all'articolo precedente, devono consegnare copia dei modelli di dichiarazione mod. 730 base e mod. 730-3 ad un ufficio postale indipendentemente dalla sede dell'amministrazione stessa, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I modelli devono essere consegnati con il modulo per la consegna dei modelli 730 da parte dei sostituti d'imposta, posto in fondo alle istruzioni per la compilazione del mod. 770/98, utilizzando la busta prevista per la presentazione delle dichiarazioni manuali approvata con decreto ministeriale 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998.

Il modulo di consegna deve essere inserito nella busta in modo che siano visibili dalla «finestra» della busta stessa il tipo di modello, l'anno, la denominazione e il codice fiscale dell'amministrazione.

Art. 7.

Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici controlli intesi a verificare la loro rispondenza alle specifiche tecniche di cui agli articoli 1 e 3.

Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino conformi alle specifiche tecniche suddette, l'amministrazione finanziaria ne richiede la sostituzione.

Le amministrazioni dello Stato interessate devono consegnare all'ufficio richiedente, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti magnetici sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

Art. 8.

La Poste italiane S.p.a. deve osservare le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *A* al decreto dirigenziale 17 agosto 1998, tenendo conto delle integrazioni riportate nell'allegato *A* al presente decreto, per l'invio telematico dei dati contenuti nei quadri staccati del mod. 770/98 consegnati dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

La Poste italiane S.p.a. deve osservare le specifiche tecniche di cui all'allegato *C* al decreto ministeriale del 9 gennaio 1998, nonché le integrazioni riportate nell'allegato *D* al presente decreto, per l'invio telematico dei dati contenuti nei modelli 730 e nei mod. 730-3 consegnati dalle amministrazioni dello Stato che hanno prestato assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1999

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LETTERE *C)* E *F)* DELLA LEGGE N. 413/1991 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

1. *Compilazione dei modelli cartacei da parte delle amministrazioni dello Stato.*

Le amministrazioni dello Stato che utilizzano il mod. 770/98 per effettuare le comunicazioni devono compilare i quadri SA, SB, SC, SE, SF, SG, SH, SP, SU, osservando le relative istruzioni per la compilazione approvate con decreto ministeriale 7 aprile 1998.

Si sottolinea che tutti gli importi da indicare nei quadri vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

Nel caso di compilazione del quadro SA, nel punto 11 va indicata la «qualifica» del percipiente, utilizzando, oltre ai codici previsti nella tabella *C* - Qualifica (posta nell'appendice delle istruzioni per la compilazione del mod. 770/98), gli ulteriori codici: 12 - graduati e truppa, 13 - sottufficiali, 14 - ufficiali, 15 - magistrati.

Si precisa inoltre che, oltre ai quadri del mod. 770/98, deve essere compilata l'apposita bolla per la consegna secondo il fac-simile di cui all'allegato *B* al presente decreto.

2. *Integrazione all'allegato* A *al decreto del Ministro delle finanze 17 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 209 dell'8 settembre 1998.*

Le amministrazioni dello Stato che trasmettono su supporto magnetico i dati delle comunicazioni devono registrare le informazioni anagrafiche dell'amministrazione, nonché i dati anagrafici e contabili dei percipienti, secondo le istruzioni per la compilazione riportate nel decreto del Ministro delle finanze del 7 aprile 1998 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998 - serie generale).

Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico (direttamente da parte delle amministrazioni dello Stato) o in via telematica (da parte delle Poste italiane S.p.a.) sono riportate nell'allegato *A* al decreto del Ministro delle finanze del 17 agosto 1998 (supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1998 - serie generale). Devono inoltre essere osservate le integrazioni e modificazioni al predetto allegato *A*, che vengono di seguito esposte.

2.1. *Caratteristiche della fornitura dei dati su supporto magnetico.*

Le caratteristiche sono quelle previste per i supporti magnetici mod. 770/98.

Si sottolinea inoltre che una amministrazione può provvedere alla predisposizione dei dati su supporto magnetico, nonché alla consegna all'amministrazione finanziaria secondo le modalità previste nel presente decreto, per conto di più amministrazioni.

Nel caso di utilizzo di dischetti magnetici il nome da assegnare al file del dischetto è MOD77098 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

Su ciascun volume (dischetto magnetico o nastro a cartuccia) deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna che, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche, riporti il codice fiscale, la denominazione e la sede dell'amministrazione mittente, e per quanto riguarda l'oggetto, riporti «MOD770PA 1998/97».

La confezione del plico contenente i supporti deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione mittente e l'oggetto sopra descritti.

2.2. *Contenuto della fornitura su supporto magnetico e in via telematica.*

Le integrazioni all'allegato *A* al decreto ministeriale 17 agosto 1998 si rivolgono alle amministrazioni dello Stato, che consegnano le comunicazioni su supporto magnetico, e alle Poste italiane S.p.a. che trasmettono i dati delle comunicazioni in via telematica all'amministrazione finanziaria.

Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico e ciascuna fornitura in via telematica si compone dei seguenti record fissi lunghi 4000 caratteri:

un record di testa (record «A») relativo al mittente (amministrazione dello Stato o Poste italiane S.p.a.);

più record di dettaglio contenenti i dati delle comunicazioni relativamente ad una o più amministrazioni. In particolare tali record si suddividono in:

record di tipo «E» contenenti i dati anagrafici dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione;

record di tipo «F» contenenti i dati relativi ai percipienti reddito di lavoro dipendente e assimilati erogati dall'amministrazione;

record di tipo «G» contenenti i dati relativi ai percipienti redditi diversi dal lavoro dipendente erogati dall'amministrazione;

un record di coda (record «Z»).

Nella fornitura deve essere sempre presente un solo record di tipo «E» per ciascuna amministrazione con l'obbligo della comunicazione, seguito da uno o più record di tipo «F» e «G».

Il tipo record «E» è costituito interamente da campi posizionali.

I tipi record «F» e «G» sono costituiti per i primi 85 caratteri da campi posizionali che identificano l'amministrazione con l'obbligo della comunicazione ed il progressivo del modello («Mod. N.» posto in alto a destra nei modelli cartacei relativi ai quadri staccati del mod. 770/98) compilato; dall'86° carattere in avanti i campi non sono posizionali e devono essere inseriti solo se presenti.

I dati numerici presenti nel record di tipo «E» e nella parte posizionale dei record di tipo «F» e «G» vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative.

I campi presenti nella parte non posizionale dei record di tipo «F» e «G» devono essere allineati a sinistra se alfanumerici, impostando a spazi i caratteri non significativi.

I campi presenti nella parte non posizionale dei record di tipo «F» e «G» devono essere allineati a destra se numerici, impostando a spazi o a zeri i caratteri non significativi.

In caso di trasmissione dei dati da parte delle Poste italiane S.p.a., in relazione ai dati anagrafici (denominazione e sede presenti nella bolla di consegna di cui all'allegato *B* al presente decreto) dell'amministrazione con l'obbligo della comunicazione, si precisa che tali dati non dovranno essere acquisiti in caso di codice fiscale definitivo correttamente indicato. Se il codice fiscale dell'amministrazione che effettua la comunicazione non è correttamente indicato, le Poste dovranno sempre acquisire la denominazione, nonché comune, provincia, cap, via e numero civico della sede.

Di seguito vengono riportate solo le integrazioni e le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura dei dati su supporto magnetico o in via telematica, già dettagliato nell'allegato *A* al decreto ministeriale 17 agosto 1998.

2.2.1. *Integrazioni al record di tipo «*A*».*

Il campo 8 «Tipo fornitore» deve essere impostato a:

6 - amministrazione dello Stato mittente;

7 - Poste italiane S.p.a.

Nel caso di fornitura su supporto magnetico, i campi 16, 17, 18 e 19 devono contenere le informazioni relative alla sede dell'amministrazione mittente e i campi da 20 a 23 non devono essere impostati.

2.2.2. *Integrazioni al record di tipo «*E*».*

Nel caso di trasmissione in via telematica da parte delle Poste italiane S.p.a. dei dati delle comunicazioni relative agli elenchi dei percipienti delle amministrazioni dello Stato, i campi relativi al «Visto di conformità» (campi da 78 ad 81) devono essere utilizzati per identificare la tipologia del soggetto al quale si riferiscono i dati. In particolare non devono essere impostati i campi da 78 ad 80; il campo 81 assume il significato ed il valore di seguito esposti:

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione	Valore ammesso
81	Tipo soggetto «amministrazione dello Stato con l'obbligo della comunicazione»	764	1 NU	Vale sempre 9

Nel campo 3 deve essere sempre riportato il codice fiscale dell'amministrazione tenuta alla presentazione degli elenchi dei percipienti.

I campi da 13 a 26 non devono essere impostati.

Nei campi da 27 a 30 devono essere sempre riportate le informazioni relative alla sede dell'amministrazione.

I campi da 31 a 36, da 38 a 40, da 42 a 54 non devono essere impostati.

Nel caso di trasmissione in via telematica da parte delle Poste, il codice fiscale dell'amministrazione (campo 3), la denominazione (da posizione 96 a 155), la sede (da posizione 314 a 395), il codice attività (campo 37), il telefono (campo 41), le caselle relative ai quadri compilati (campi da 55 a 57, da 59 a 62, campo 67, campo 72), la firma (campo 77) devono essere rilevati dalla bolla per la consegna degli elenchi dei percipienti da parte delle amministrazioni dello Stato (allegato *B* al presente decreto).

2.2.3. *Integrazioni al record di tipo «*F*».*

Nel campo 3 deve essere sempre riportato il codice fiscale dell'amministrazione tenuta alla presentazione degli elenchi dei percipienti.

I dati da riportare nel record sono relativi ai soli quadri SA, SB, SC, SE.

In relazione al campo «qualifica» (SA0211, SA0311, SA0411, SA0511) si precisa che i codici previsti sono quelli presenti nella tabella *C* - Qualifica (posta nell'appendice delle istruzioni per la compilazione del mod. 770/98) e gli ulteriori codici: 12 - graduati e truppa, 13 - sottufficiali, 14 - ufficiali, 15 - magistrati.

2.2.4. *Integrazioni al record di tipo «*G*».*

Nel campo 3 deve essere sempre riportato il codice fiscale dell'amministrazione tenuta alla presentazione degli elenchi dei percipienti.

I dati da riportare nel record sono relativi ai soli quadri SF, SG, SH, SP, SU.

2.2.5. *Integrazioni al record di tipo «*Z*».*

Nel caso di fornitura su supporto magnetico, nel campo 9 denominato «Filler» deve essere riportato il numero di amministrazioni dello Stato contenute nell'intera fornitura.

Allegato B

MINISTERO
DELLE FINANZE

770 PA

98

Bolla per la consegna dei supporti magnetici contenenti gli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti corrisposti nel 1997 da parte delle Amministrazioni dello Stato

Riservato alle Poste Italiane S.p.A.
N. Protocollo

Data di presentazione

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

AMMISTRAZIONE MITTENTE

Sede

Comune

Frazione, via e numero civico

CAP

Codice attività

Telefono
prefisso numero

DESCRIZIONE FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO (*)

Numero delle amministrazioni riportate nella fornitura

Dischetti | Nastri a cartuccia

Numero dei supporti magnetici contenenti gli elenchi dei percipienti

Numero totale dei percipienti riportati nei supporti

Dischetti | Nastri a cartuccia

Numero dei supporti magnetici mod. 730

Numero dichiarazioni mod. 730 contenute nei supporti

FIRMA

DATA

FIRMA

(*) Con la restituzione di copia della bolla l'agenzia postale attesta il ricevimento del plico e non il contenuto dello stesso

Allegato C

MINISTERO
DELLE FINANZE

770 PA

98

Riservato alle Poste Italiane S.p.A.
N. Protocollo

Data di presentazione

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

Bolla di consegna degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti corrisposti nel 1997 da parte delle Amministrazioni dello Stato

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

Sede

Comune

Provincia

Frazione, via e numero civico

C.A.P.

Codice attività

Telefono
prefisso numero

NOTIZIE RELATIVE AI MODELLI COMPILATI

I quadri compilati sono i seguenti (barrare la relativa casella):

SA SB SC SE SF SG SH SP SQ

FIRMA

DATA

FIRMA

Riservato alle Poste Italiane S.p.A

Modelli non compilati 1

Modelli non firmati 2

Modelli incompleti 3

4

5

ALLEGATO *D*

INTEGRAZIONE ALL'ALLEGATO *C* AL DECRETO MINISTERIALE 9 GENNAIO 1998 RELATIVO ALLE SPECIFICHE E ALLE CARATTERISTICHE DEI DATI DEI MOD. 730/98 DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN VIA TELEMATICA.

Le Poste italiane S.p.a. devono riportare nei campi riservati ai dati del sostituto d'imposta (da posizione 286 a posizione 443 del tipo record «B») i dati identificativi dell'amministrazione, presenti nel «Modulo per la consegna dei modelli 730 da parte dei sostituti d'imposta» approvato contestualmente al modello 770 con il decreto ministeriale 7 aprile 1998 ed utilizzato per la consegna dei mod. 730 cartacei da parte delle amministrazioni dello Stato secondo quanto stabilito con il presente decreto.

In caso di codici fiscali definitivi correttamente indicati non dovranno essere acquisiti i successivi dati (da posizione 302 a posizione 443).

99A1023

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, in Cuneo.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo;

Vista la delibera del 21 novembre 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 5, 7 e 14, commi 1 e 7, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 5, 7 e 14, comma 1, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 5.

(Omissis).

Comma 5.

La Fondazione, in relazione alla partecipazione nella società conferitaria o in quella da essa derivata, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della predetta società, una quota dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa non inferiore al:

35% fino a quando detiene la partecipazione di maggioranza;

20% fino a quando la partecipazione è di rilievo (20% del capitale);

10% quando la partecipazione abbia ad ulteriormente ridursi.

(Omissis).

Art. 7.

(Omissis).

Comma 2.

Il presidente e i due vice presidenti sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto: il presidente fra i cittadini residenti *da almeno tre anni* in uno degli ex circondari di Cuneo, Alba, Mondovì, ed i vice presidenti fra i cittadini residenti *da almeno tre anni* ciascuno in uno dei restanti suddetti circondari. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato di amministratore in corso all'atto della nomina.

Comma 3.

I consiglieri sono nominati come segue:

a) tre dall'amministrazione comunale di Cuneo, due da quella di Alba e due da quella di Mondovì scelti tra i cittadini residenti da almeno tre anni, rispettivamente, nell'ex circondario di Cuneo, di Alba e di Mondovì;

b) uno dall'assemblea del Consorzio socio assistenziale del cuneese, scelto tra i cittadini residenti da almeno tra anni nell'ex circondario di Cuneo; la nomina è incompatibile con la carica di amministratore di uno dei comuni facenti parte del predetto Consorzio;

c) uno dall'amministrazione provinciale di Cuneo, scelto tra i cittadini residenti *da almeno tre anni* nell'ex circordario di Alba;

d) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo, scelto tra i cittadini residenti *da almeno tre anni* nell'ex circondario di Mondovì;

e) uno dall'amministrazione dell'azienda ospedaliera S. Croce e Carle in base ai criteri generali formulati dal consiglio dei sanitari, scelto fra i cittadini residenti da almeno tre anni nell'ex circondario di Cuneo e preferibilmente esperto nel settore sanitario; la nomina è incompatibile con la carica di componente del predetto Consiglio dei sanitari.

(Omissis).

Art. 14.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione può procedere alla nomina di un segretario generale *determinandone la durata dell'incarico e il compenso.*

(Omissis).

99A0998

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 novembre 1998.

Annullamento del decreto ministeriale in data 14 ottobre 1996 recante: «Norme in materia di affidamento dei cani randagi».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1996 recante: «Norme in materia di affidamento dei cani randagi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visti i ricorsi alla Corte costituzionale proposti dalla provincia autonoma di Trento e dalla regione Lombardia avverso il predetto decreto;

Rilevato che in base ad un riesame dell'atto è emerso che il potere normativo di cui alla legge n. 281/1991 deve essere esercitato secondo modalità diverse da quelle contenute nel richiamato decreto ministeriale 14 ottobre 1996;

Considerato che la normativa stabilita dal decreto ha per oggetto una settore parzialmente riservato all'attività legislativa ed amministrativa delle regioni e delle province autonome;

Considerato, altresì, che per l'aspetto da ultimo citato e tenuto conto del giudizio di legittimità costituzionale in atto pendente, appare opportuno far cessare la materia del contendere e annullare il citato decreto per provvedere successivamente a diverse modalità di disciplina della materia;

Decreta:

Per i motivi di cui in premessa il decreto ministeriale in data 14 ottobre 1996 recante: «Norme in materia di affidamento dei cani randagi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1996, è annullato.

Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 19 novembre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 123

99A1022

DECRETO 28 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Marzia».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 maggio 1998 con la quale la società Sorgente Sant'Elena, con sede in Milano, via Forcella, 3, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Marzia» che sgorga dal pozzo n. 3 nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Poggio Alaggia» sito nel territorio del comune di Chianciano Terme (Siena), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1949, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Marzia» che sgorga dal pozzo n. 3 nell'ambito del permesso di ricerca denominato «Poggio Alaggia» sito nel territorio del comune di Chianciano Terme (Siena).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può stimolare la funzione digestiva».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 28 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A0999

DECRETO 28 dicembre 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Panna».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 maggio 1992 con la quale la società Panna S.p.a., con sede in Firenze, via Francesco Crispi n. 21, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Panna» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Scarperia (Firenze);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1998: «favorevole affinché la società Panna S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "Panna" ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "può avere effetti diuretici; può essere utilizzata per l'alimentazione dei neonati; può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati". L'esame della sperimentazione clinica, condotta dal prof. Enrico Lampa del servizio di farmacologia clinica e tossicologia clinica della Seconda università degli studi di Napoli, non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto di stimolo sulla digestione. Pertanto la dicitura "stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Panna» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Scarperia (Firenze).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; può essere utilizzata per l'alimentazione dei neonati; può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 28 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1000

DECRETO 28 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fabrizia».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 12 febbraio 1998, con la ditta Latassa Giacomo con sede a Fabrizia, via Barco n. 27, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fabrizia» che sgorga dalle sorgenti Pozzo Basso-Passo dell'Abate e Pozzo Alto-Serricella nell'ambito della concessione mineraria denominata Fabrizia sita nel comune di Fabrizia (Vibo Valentia), località Pantano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 giugno 1998, favorevole a condizione che venissero acquisite analisi chimiche recenti dei due pozzi e dell'eventuale miscela;

Viste le analisi chimiche effettuate dall'azienda sanitaria n. 4 - Presidio multizonale di prevenzione - Set-

tore chimico della regione Calabria su campioni di acqua prelevati rispettivamente dal Pozzo Basso e dal Pozzo Alto in data 9 settembre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Fabrizia» che sgorga dalle sorgenti Pozzo Basso-Passo dell'Abate e Pozzo Alto-Serricella nell'ambito della concessione mineraria denominata Fabrizia sita nel comune di Fabrizia (Vibo Valentia), località Pantano.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e ipouricemizzanti».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 28 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1001

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 9 febbraio 1999.

Carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, con legge 31 maggio 1995, n. 206;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare gli articoli 80 e 54, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 23 aprile 1998, recante: «Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1998);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 16 dicembre 1998, recante: «Integrazioni al decreto 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia e relativa proroga dei termini» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998);

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto interministeriale 16 dicembre 1998, secondo cui entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sono stabiliti i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti in laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del citato decreto interministeriale 23 aprile 1998;

Vista la relazione di sintesi in data 15 dicembre 1998, con cui la commissione tecnica di cui al punto 2 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 ha presentato le proprie conclusioni e, nel sottolineare la ristrettezza dei tempi a disposizione nonché, per alcuni parametri, l'insufficienza delle conoscenze in relazione alla complessità dei fenomeni che si sviluppano nell'ambiente lagunare, ha proposto, con riferimento alla laguna di Venezia, valori dei carichi ammissibili correlati agli obiettivi di qualità prefissati con il decreto interministeriale 23 aprile 1998, evidenziando per contro l'impossibilità di fissare carichi ammissibili per i fiumi del bacino scolante, in assenza di adeguati obiettivi di qualità imperativi;

Considerati gli interventi previsti al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, ed all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, ai fini della eliminazione dagli scarichi delle dieci sostanze o classi di sostanze inquinanti ivi indicate (idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossine, policlorobifenili, tributilstagno, arsenico, cadmio, cianuri, mercurio e piombo);

Considerato che in detta relazione di sintesi viene, tra l'altro, rilevato come i carichi massimi ammissibili debbano avere una funzione di riferimento tendenziale e dovranno essere utilizzati per la definizione dei limiti agli scarichi in modo da assicurare la flessibilità e gradualità della loro applicazione;

Considerato opportuno, riguardo alla proposta contenuta nella stessa relazione di bandire l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfestazione degli scarichi che come agente «antifouling» nei circuiti di raffreddamento, ed anche tenuto conto della richiesta di disporre di adeguati tempi tecnici per la messa a punto di soluzioni alternative formulata dalla regione del Veneto con la deliberazione della giunta n. 280 in data 2 febbraio 1999, stabilire che in sede di definizione dei nuovi limiti agli scarichi industriali e civili verrà individuata la data di applicazione di tale misura, comunque non oltre la data del 31 dicembre 1999;

Ritenuto, sulla base dell'esame approfondito della succitata relazione e dei relativi allegati, di condividere — con le precisazioni sopraindicate riguardo l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio — i contenuti della proposta della commissione tecnica, di fissare conseguentemente i valori dei carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia e di prevedere la revisione periodica di detti valori, alla luce delle ulteriori conoscenze che si renderanno disponibili in merito alla idrodinamica lagunare, alle trasformazioni biotiche e abiotiche degli inquinanti in laguna e nei corsi d'acqua del bacino scolante ed ai carichi inquinanti che pervengono direttamente in laguna dalle fonti diffuse;

Sentita la regione del Veneto, che si è espressa con deliberazione della giunta n. 280 in data 2 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

I carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, di cui al punto 2 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 23 aprile 1998, recante: «Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1998), sono fissati nei valori riportati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I valori di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione, decorsi cinque anni dalla loro vigenza, alla luce delle ulteriori conoscenze che si renderanno disponibili in merito alla idrodinamica lagunare, alle trasformazioni biotiche e abiotiche degli inquinanti in laguna e nei corsi d'acqua del bacino scolante ed ai carichi inquinanti che pervengono direttamente in laguna dalle fonti diffuse.

Roma, 9 febbraio 1999

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

TABELLA

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI DA FONTI PUNTIFORMI E DIFFUSE DEL BACINO SCOLANTE E DA ACQUE DI SCARICO DIRETTE IN LAGUNA

Contaminante	Carico totale (t/anno)	Note
Bod	—	(1)
Azoto totale	3000	(2)
Fosforo totale	300	(2)
Cloro residuo	—	(3)
Alluminio	640 (d+p) 64 (d) (*)	(4)
Antimonio	8,4	(5)
Argento	0,06	(6)
Berillio	0,04	(7)
Cobalto	1,7	(22)
Cromo	9,7	(7)
Ferro	2400 (d+p) 120 (d) (*)	(8)
Manganese	480 (d+p) 160 (d) (*)	(9)
Nichel	25,2	(10)
Rame	23,9	(11)
Selenio	7,6	(22)
Vanadio	7,0	(12)
Zinco	80 (d+p) 13 (d) (*)	(13)
Tensioattivi anionici (MBAS)	130	(14)
Tensioattivi non ionici	88	(22)
Fenoli totali	130	(15)
Diclorofenoli	6,5	(22)
Pentaclorofenoli	5,9	(22)
Σ Solventi organici alogenati	120	(16)
Pentaclorobenzene	0,6	(22)
Σ Solventi organici aromatici	40	(17)
Benzene	17	(18)
Toluene	43	(19)
Xileni	26	(20)
Σ Pesticidi organofosforici	2,0	(21)
Σ Erbicidi e assimilabili	1,0	(21)

(*) Data la prevalenza del trasporto solido di questo elemento su quello in forma disciolta, si presentano due valori: il primo relativo alla somma delle forme disciolta più particolata (p+d), il secondo alla sola forma disciolta (d). A quest'ultimo si farà riferimento ai fini della definizione dei limiti agli scarichi.

(1) Il bilancio del BOD in Laguna è solo limitatamente influenzato dagli apporti esterni. È comunque opportuno il rispetto di limiti allo scarico analoghi a quelli previsti dalla direttiva 91/271/UE. Una tale misura unitamente agli interventi tesi a ridurre gli apporti di nutrienti e quindi il carico interno è sufficiente a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

(2) Alla luce delle valutazioni sui fenomeni in grado di influenzare il bilancio materiale, è condivisa la proposta di carico massimo ammissibile contenuta nel Piano Direttore della Regione del Veneto.

(3) Dovrà essere bandito l'uso del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione che come agente antifouling, da tutti gli scarichi che recapitano in Laguna.

(4) Sulla base delle indagini del Magistrato alle Acque, il carico disciolto è pari a circa 13±8 t/anno, contro i 39 stimati nel rapporto IRSA come solo carico disciolto di fondo naturale. Il fall-out atmosferico è stimato in circa 10 t/anno per la forma disciolta ed in circa 120 t/anno come somma delle forme disciolta più particolata.

(5) Sulla base delle indagini del Magistrato alle Acque, il fondo naturale di metallo disciolto del bacino scolante non può assumere in prima approssimazione un valore superiore a circa 0,3±0,1 t/anno, contro 1 t/anno stimata nel rapporto IRSA come solo carico disciolto di fondo naturale. Il fall-out atmosferico è stimato in circa 0,1 t/anno.

(6) Le indagini condotte sulle foci dei fiumi adottando tecniche strumentali correnti non consentono di valutare se tali apporti sono in grado di influenzare in modo significativo i bilanci di massa. Si conferma il valore proposto da IRSA.

(7) Il fall-out atmosferico è stimato in circa 1,1 t/anno.

(8) Il fall-out atmosferico è stato valutato in circa 110 t/anno come somma delle forme particolata più disciolta. Dalle indagini svolte alle foci dei fiumi ed in Laguna dal Magistrato alle Acque, risulta che le forme disciolte sono sempre inferiori al 5% del totale; si è pertanto assunto un rapporto 20 tra i due carichi.

(9) Il fall-out atmosferico è stato valutato in circa 2 t/anno, come forma disciolta. Dalle indagini svolte alle foci dei fiumi ed in Laguna dal Magistrato alle Acque, risulta che le forme disciolte sono sempre inferiori a 1/3 del totale; si è pertanto assunto un rapporto 3 tra i due carichi.

(10) Il fall-out atmosferico è stimato in circa 0,6 t/anno.

(11) Il fall-out atmosferico è stimato in circa 1,9 t/anno.

(12) Il fall-out atmosferico è stimato in circa 0,8 t/anno.

(13) Il fall-out atmosferico delle forme disciolte è stimato in circa 12,5 t/anno. Dalle indagini svolte alle foci dei fiumi ed in Laguna dal Magistrato alle Acque, risulta che le forme disciolte sono sempre inferiori a 1/6 del totale; si è pertanto assunto un rapporto 6 tra i due carichi.

(14) Recenti indagini hanno portato a valutare una degradazione per via biologica in Laguna dei tensioattivi anionici non inferiore al 50%, pari a circa 150 t/anno, del quantitativo totale attualmente immesso. Per valutare il termine aggiuntivo dovuto alla biodegradazione nelle condizioni future, si è applicata la stessa percentuale di degradazione al carico ammissibile basato sull'ipotesi di sostanza conservativa.

(15) La biodegradazione del fenolo, assunto come composto di riferimento per la classe, è stimata in 44 t/anno.

(16) Il valore proposto tiene conto della perdita per volatilizzazione in Laguna stimata cautelativamente in circa 20,8 t/anno e delle ricadute dall'atmosfera, stimate in prima approssimazione in circa 7,8 t/anno (±50%).

(17) È stato mantenuto lo stesso valore del carico massimo ammissibile basato sull'ipotesi di sostanza conservativa in quanto i due termini in grado di influenzare il bilancio di massa: volatilizzazione (circa 15 t/anno) e ricadute dall'atmosfera (circa 14 t/anno) praticamente si equivalgono, considerate le incertezze delle stime.

(18) Il valore proposto tiene conto delle perdite per volatilizzazione, stimate cautelativamente in circa 3,2 t/anno e delle ricadute dall'atmosfera, stimate in prima approssimazione in circa 10,2 t/anno (±50%).

(19) Il valore proposto tiene conto delle perdite per volatilizzazione, stimate cautelativarnente in circa 4,9 t/anno e delle ricadute dall'atmosfera, stimate in prima approssimazione in circa 3,6 t/anno (±50%).

(20) Il valore proposto tiene conto delle perdite per volatilizzaziòne, stimate cautelativamente in circa 6,9 t/anno e delle,ricadute dall'atmosfera, stimate cautelativamente in circa 0,7 t/anno (±50%).

(21) Si conferma il valore proposto da IRSA. Tuttavia data la preponderanza delle fonti diffuse rispetto a quelle puntuali debbono essere imposte per l'intero bacino le migliori tecniche di gestione, come previsto dal Piano Direttore, al fine di ridurre ai valori minimi possibili gli apporti al bacino ed alla Laguna. Per eventuali fonti puntuali devono essere applicate le migliori tecniche di processo e di depurazione.

(22) Il carico massimo ammissibile non è modificato rispetto all'ipotesi di sostanza conservativa proposto dall'IRSA.

99A1069

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 14 gennaio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 12 settembre 1998 al 30 settembre 1998 nella provincia di Salerno;

piogge alluvionali dal 12 settembre 1998 al 2 ottobre 1998 nella provincia di Salerno;

venti impetuosi 7 ottobre 1998 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno:

piogge alluvionali dal 12 settembre 1998 al 30 settembre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Buonabitacolo, Campora, Laviano, Sanza;

piogge alluvionali dal 12 settembre 1998 al 2 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Capaccio, Laviano, Roccapiemonte;

piogge alluvionali dal 12 settembre 1998 al 2 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Bellosguardo, Buonabitacolo, Campora, Capaccio, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Laurino, Laviano, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Ottati, Petina, Roccapiemonte, Sant'Angelo a Fasanella, Sanza, Stio;

venti impetuosi del 7 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Battipaglia, Eboli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A1002

DECRETO 14 gennaio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 6 ottobre 1998 al 7 ottobre 1998 nelle province di Perugia e Terni;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia:

piogge alluvionali del 6 ottobre 1998, del 7 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Castel Ritaldi, Spoleto, Trevi;

piogge alluvionali del 6 ottobre 1998, del 7 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Montefalco;

piogge alluvionali del 6 ottobre 1998, del 7 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Massa Martana, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi;

Terni: piogge alluvionali del 6 ottobre 1998, del 7 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Acquasparta, Arrone, Narni, Otricoli, San Gemini, Stroncone, Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A1003

DECRETO 14 gennaio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 18 ottobre 1998 al 19 ottobre 1998 nella provincia di Arezzo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Arezzo: piogge alluvionali del 18 ottobre 1998, del 19 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Chitignano, Chiusi della Verna, Pieve Santo Stefano, Poppi, Sestino, Subbiano, Talla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A1004

DECRETO 14 gennaio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 6 ottobre 1998 al 7 ottobre 1998 nella provincia di Gorizia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: piogge alluvionali del 6 ottobre 1998, del 7 ottobre 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, San Floriano del Collio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A1005

DECRETO 14 gennaio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 1997, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità dell'eccesso di neve verificatosi dal 26 dicembre 1996 al 4 gennaio 1997 in alcuni comuni della provincia di Pesaro per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*;

Vista la delibera di giunta n. 1906 del 27 luglio 1998, con la quale la regione Marche propone, tra l'altro, di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 185/1992, al territorio dei comuni di San Costanzo, Sassocorvaro e Serrungarina;

Ritenuto di accoglire la proposta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità dell'eccesso di neve verificatosi dal 26 dicembre 1996 al 4 gennaio 1997, di cui al decreto 10 luglio 1997 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di San Costanzo, Sassocorvaro e Serrungarina, della provincia di Pesaro, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A1006

DECRETO 14 gennaio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonche la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1998, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi il 30 settembre 1998 in alcuni comuni della provincia di Imperia per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *b), c), e),* e art. 3, comma 3, lettera *a)*;

Vista la delibera di giunta n. 2513 del 18 dicembre 1998, con la quale la regione Liguria propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3,

comma 2, lettera *d)*, della legge n. 185/1992, delle aree già individuate con il richiamato decreto del 23 dicembre 1998;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

Nei territori agricoli della provincia di Imperia, individuati con decreto ministeriale del 23 dicembre 1998 richiamato nelle premesse, danneggiati dalle piogge alluvionali del 30 settembre 1998, sono estese le provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A1007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Farese» S.r.l., in Fara San Martino.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto indicata è sciolta di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa edilizia «Farese» S.r.l., con sede in Fara San Martino, costituita per rogito notar Saverio Messina in data 12 luglio 1980, registro società n. 1941 presso il tribunale di Chieti. Pos. 834/178833.

Chieti, 25 gennaio 1999

Il direttore: COLACI

99A1008

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 gennaio 1999.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, delle tipologie di contribuzione e dei soggetti tenuti al relativo pagamento per l'esercizio 1999. (Deliberazione n. 11785).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997, resa esecutiva, ad esclusione dell'art. 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 13 marzo 1998, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono stati individuati per l'anno 1998 le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visti, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 214 del suddetto decreto legislativo n. 58/1998 a norma dei quali, rispettivamente, talune norme di legge sono abrogate ma continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 58/1998 e le

disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto medesimo nelle corrispondenti materie;

Vista la propria delibera n. 11520 del 1° luglio 1998 recante il regolamento di attuazione del ridetto decreto legislativo n. 58/1998, concernente la disciplina degli emittenti, pubblicata nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 165 del 17 luglio 1998;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 1999, le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivo istruttorio

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 1999, un corrispettivo denominato «corrispettivo istruttorio»:

a) le società che chiedono:

1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, all'esercizio di uno o più servizi di investimento, con conseguente iscrizione all'albo di cui all'art. 20, comma 1, dello stesso decreto;

2) successivamente all'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento;

b) le imprese di investimento comunitarie che chiedono l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, all'esercizio di uno o più servizi disciplinati dallo stesso decreto non ammessi al mutuo riconoscimento;

c) le imprese di investimento extracomunitarie che chiedono:

1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 58/1998, allo svolgimento di servizi di investimento e di servizi accessori, con conseguente iscrizione all'albo di cui all'art. 20, comma 1, dello stesso decreto;

2) successivamente all'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di cui al precedente n. 1);

d) le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 che chiedono alla commissione di vigilanza sui fondi pensione l'autorizzazione alla costituzione e gestione di fondi pensione aperti prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n. 124/1993, da rilasciarsi d'intesa con la Consob;

e) le società che chiedono l'iscrizione all'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

f) le persone fisiche che chiedono l'iscrizione all'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

g) i soggetti committenti di cui all'art. 136, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 58/1998 che inoltrano alla Consob, anche tramite l'intermediario incaricato, la documentazione di cui all'art. 68, comma 4, del regolamento Consob n. 11520/98 e le associazioni di azionisti di cui all'art. 136, comma 1, lettera *e)*, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998 che inoltrano alla Consob la documentazione di cui all'art. 70, comma 2, del predetto regolamento n. 11520/98;

h) le società che chiedono:

1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, all'esercizio di mercati regolamentati;

2) l'approvazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, delle modifiche del regolamento del mercato;

i) le società di gestione di mercati che chiedono il nulla-osta, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, per l'avvio della procedura finalizzata al riconoscimento di mercati da esse gestiti da parte di autorità di Stati extracomunitari;

l) i gestori di mercati esteri che chiedono il riconoscimento, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, di mercati da essi gestiti;

m) la Monte Titoli S.p.a. per le richieste di approvazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 289/1986, delle modifiche del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali;

n) le società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte all'albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998 e gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 che inoltrano alla Consob la comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del ridetto decreto, ovvero procedono, previo rilascio del nulla-osta della Consob ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 1, lettera *a)*, del richiamato decreto, all'aggiornamento del prospetto pubblicato;

o) gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 che, ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 42, comma 3, dello stesso decreto, intendono pubblicare il prospetto informativo ed il

relativo documento integrativo, ovvero procedono all'aggiornamento di quest'ultimo previo rilascio del nulla-osta della Consob;

p) i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che inoltrano alla Consob la comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ovvero procedono, previo rilascio del nulla-osta della Consob ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, all'aggiornamento del prospetto pubblicato;

q) i soggetti di cui alle precedenti lettere *n), o)* e *p)* che trasmettono annunci pubblicitari ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, nonché gli altri soggetti che trasmettono i medesimi annunci limitatamente al caso di trasmissione degli stessi successiva alla data di deposito del prospetto informativo.

Art. 2.

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 1999, un corrispettivo, denominato «corrispettivo per la partecipazione agli esami», le persone fisiche che presentano domanda di partecipazione alle prove valutative di cui all'art. 31, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 3.

Contributo di vigilanza

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 1999, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche autorizzate ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio autorizzate, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, dello stesso decreto;

d) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)* e *c)*, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 1999 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di revisione iscritte all'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

g) i promotori finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 1999;

h) la Borsa Italiana S.p.a., la MIF S.p.a. e la MTS S.p.a.;

i) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.;

l) i soggetti, diversi dallo Stato e dagli enti locali, emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali;

m) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, iscritti nel primo elenco pubblicato ai sensi dell'art. 58, comma 2, del regolamento Consob n. 11520/98;

n) le società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte all'albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

o) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera *n)*, che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, quelli che chiedono alla Consob il riconoscimento del prospetto informativo ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 98, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, nonché quelli che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 4.

Contributo sulle negoziazioni

1. I soggetti ammessi alle negoziazioni sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 1999, un contributo, denominato «contributo sulle negoziazioni», per le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, ovvero al di fuori di essi ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998.

2. Sono, altresì, tenuti a versare alla Consob il contributo di cui al comma 1 i soggetti non ammessi alle negoziazioni, limitatamente alle negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati effettuate al di fuori degli stessi ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998.

3. Il contributo indicato nel comma 1 non si applica alle negoziazioni:

a) di titoli, parti di titoli e contratti effettuate nel Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Mts S.p.a.;

b) di titoli di Stato e di obbligazioni non convertibili effettuate nel Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) gestito dalla Borsa italiana S.p.a.;

c) di premi effettuate nel Mercato telematico dei contratti a premio (MPR) gestito dalla Borsa italiana S.p.a.;

d) di strumenti finanziari derivati effettuate nel Mercato italiano dei futures (MIF) e nel mercato telematico delle opzioni (MTO) gestiti dalla Mif S.p.a. e nel Mercato italiano degli strumenti derivati (IDEM) gestito dalla Borsa italiana S.p.a.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 58/1998, i rinvii alle disposizioni medesime contenuti nella presente delibera si intendono riferiti alle disposizioni disciplinanti le corrispondenti materie vigenti per effetto di quanto previsto dall'art. 214, commi 2 e 5, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998.

2. Il presente provvedimento si applica fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2000.

3. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 7 gennaio 1999

p. *Il presidente:* CARDIA

99A1064

DELIBERAZIONE 7 gennaio 1999.

Determinazione della misura delle singole contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 1999. (Deliberazione n. 11786).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 11104 del 18 dicembre 1997, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 del 13 marzo 1998, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata fissata per l'anno 1998 la misura delle contribuzioni dovute dai soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 11414 del 26 maggio 1998, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 163 del 15 luglio 1998, con la quale la suddetta delibera n. 11104/97 è stata integrata, nella parte concernente la determinazione del «contributo di vigilanza» dovuto dalle società di revisione, con disposizioni riferite agli incarichi di revisione non sottoposti ad approvazione Consob;

Ravvisata l'opportunità di modificare il criterio di tariffazione da applicarsi ai fini della determinazione del «contributo di vigilanza» dovuto dalle società di revisione iscritte all'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la propria delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 con la quale sono state individuate, per l'esercizio 1999, le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 1999, la misura dei corrispettivi e dei contributi previsti nella suddetta delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999;

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivo istruttorio

1. Il «corrispettivo istruttorio» dovuto, per l'esercizio 1999, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 è determinato, per ciascuna istruttoria, nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 11785/99)	Attività che danno luogo al corrispettivo	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lettera *a)*, n. 1)	Prima autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento	Società istanti	L. 5 milioni
Art. 1, lettera *a)*, n. 2)	Successive autorizzazioni	Sim istanti	L. 1 milione
Art. 1, lettera *b)*	Autorizzazione all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento	Imprese di investimento comunitarie	L. 1 milione
Art. 1, lettera *c)*, n. 1)	Prima autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento e di servizi accessori	Imprese di investimento extracomunitarie	L. 5 milioni
Art. 1, lettera *c)*, n. 2)	Successive autorizzazioni	Imprese di investimento extracomunitarie	L. 1 milione
Art. 1, lettera *d)*	Rilascio dell'intesa alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per l'autorizzazione alla costituzione e gestione di fondi pensione aperti	Sim istanti	L. 1 milione
Art. 1, lettera *e)*	Iscrizione all'Albo delle società di revisione	Società istanti	L. 5 milioni
Art. 1, lettera *f)*	Iscrizione all'Albo dei promotori finanziari	Persone fisiche istanti	L. 500.000
Art. 1, lettera *g)*	Controllo documentazione per la sollecitazione e per la raccolta di deleghe di voto	Committenti e associazioni di azionisti	L. 1 milione
Art. 1, lettera *h)*, n. 1)	Autorizzazione all'esercizio di mercati regolamentati	Società istanti	L. 25 milioni
Art. 1, lettera *h)*, n. 2)	Approvazione di modifiche del regolamento del mercato	Società mercato istanti	L. 10 milioni
Art. 1, lettera *i)*	Rilascio nulla-osta per l'avvio della procedura di riconoscimento di mercati nazionali da parte di Autorità extracomunitarie	Società mercato istanti	L. 5 milioni
Art. 1, lettera *l)*	Riconoscimento mercati esteri	Gestori di mercati esteri	L. 10 milioni
Art. 1, lettera *m)*	Approvazione di modifiche del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali	Monte Titoli S.p.a.	L. 10 milioni
Art. 1, lettera *n)*	Deposito e aggiornamento del prospetto informativo	Società di gestione del risparmio, Sicav e organismi di investimento collettivo non armonizzati	L. 2 milioni
Art. 1, lettera *o)*	Deposito e aggiornamento del prospetto informativo	Organismi di investimento collettivo armonizzati	L. 2 milioni
Art. 1, lettera *p)*	Deposito e aggiornamento del prospetto informativo per la sollecitazione all'investimento in fondi pensione aperti	Soggetti istitutori di fondi pensione aperti	L. 2 milioni
Art. 1, lettera *q)*	Controllo annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento	Soggetti che trasmettono annunci pubblicitari	L. 1 milione

2. Il corrispettivo è versato alla Consob con le modalità che verranno stabilite con distinto provvedimento. Copia della documentazione attestante il versamento è allegata, a pena di irricevibilità, all'istanza o al diverso atto d'iniziativa.

3. Il corrispettivo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *d),* della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 è versato entro cinque giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione della Consob di avvio dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'intesa alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Nello stesso termine, copia della documentazione attestante il versamento è dai predetti soggetti trasmessa alla Consob.

Art. 2.

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

1. Il «corrispettivo per la partecipazione ad esami» dovuto, per l'esercizio 1999, dalle persone fisiche che presentano domanda di partecipazione alle prove valutative di cui all'art. 2 della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 è determinato nella seguente misura:

Riferimento normativo (delibera n. 11785/99)	Attività che danno luogo al corrispettivo	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 2	Prove valutative per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari	Persone fisiche istanti	L. 150.000

2. Il corrispettivo è versato alla Consob con le modalità che verranno stabilite con distinto provvedimento. Copia della documentazione attestante il versamento è allegata, a pena di irricevibilità, all'istanza di partecipazione alla prova valutativa.

Art. 3.

Contributo di vigilanza

1. Il «contributo di vigilanza» dovuto, per l'esercizio 1999, dai soggetti indicati nell'art. 3 della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 11785/99)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 3, lettera *a)*	Sim iscritte all'Albo (incluse le società fiduciarie)	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 1999
Art. 3, lettera *b)*	Banche autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 1999
Art. 3, lettera *c)*	Società di gestione del risparmio	L. 2 milioni per il servizio di gestione individuale di portafogli autorizzato alla data del 2 gennaio 1999
Art. 3, lettera *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 1999
Art. 3, lettera *e)*	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 1999	L. 2 milioni
	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 1999	L. 1 milione
Art. 3, lettera *f)*	Società di revisione iscritte all'Albo	Come da successivo comma 2

Riferimento normativo (delibera n. 11785/99)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 3, lettera *g)*	Promotori finanziari iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio 1999	L. 240.000
Art. 3, lettera *h)*	Borsa italiana S.p.a. MIF S.p.a. MTS S.p.a.	L. 2 miliardi L. 60 milioni L. 60 milioni
Art. 3, lettera *i)*	Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.	L. 200 milioni
Art. 3, lettera *l)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 3
Art. 3, lettera *m)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nel primo elenco Consob	L. 2 milioni
Art. 3, lettera *n)*	Società di gestione del risparmio, Sicav, organismi di investimento collettivo e soggetti istitutori di fondi pensione aperti	L. 2 milioni per ogni fondo operativo alla data del 2 gennaio 1999, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2 gennaio 1999
Art. 3, lettera *o)*	Offerenti diversi da quelli indicati nella precedente riga	Come da successivi commi 4 e 5

2. Il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *f)*, della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 è determinato nella misura del 4% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 1998.

Con successivo provvedimento verranno dettate disposizioni riguardanti l'esposizione in bilancio dei dati relativi ai ricavi da corrispettivi da prendere a riferimento per l'applicazione del contributo. Le società di revisione il cui bilancio risulti approvato entro il trentesimo giorno dalla data di emanazione di tale provvedimento, trasmettono alla Consob apposita dichiarazione attestante il predetto ammontare dei ricavi da corrispettivi, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, ove esistente. Tale dichiarazione è trasmessa nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, ove il bilancio sia stato approvato entro il termine predetto, ed entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio, negli altri casi.

3. Il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *l)*, della delibera n. 11.785 del 7 gennaio 1999, è computato con riferimento al valore nominale dei titoli quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 1999. Per le frazioni di miliardo la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a lire 20 miliardi di capitale sociale, più lire 100.000 per miliardo oltre i 20 miliardi e fino a 200 miliardi di capitale sociale, più lire 80.000 per miliardo oltre i 200 miliardi di capitale sociale. Sono esenti le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a 20 miliardi di valore nominale, più lire 100.000 per miliardo oltre i 20 e fino a lire 200 miliardi di valore nominale, più lire 80.000 per miliardo oltre i 20 miliardi di valore nominale. Per le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998 l'importo del contributo è pari a lire 150.000 per ogni emissione quotata.

L'importo del contributo per i warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni per ciascuna linea di quotazione.

L'importo del contributo per i covered warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di lire 5 milioni per ogni specie di covered warrant, intendendo per specie l'insieme delle linee di quotazione aventi la medesima attività sottostante e la medesima tipologia di contratto (call o put).

Ciascun emittente italiano non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a lire 400 milioni.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da società estere è pari ad una quota fissa di lire 20 milioni. L'importo del contributo per i covered warrant emessi dalle stesse società è pari a quello fissato per le società italiane.

4. Il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *o),* della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 è determinato nelle seguenti misure:

4.1 - per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni;

4.2 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari ad una quota fissa di lire 5 milioni per ogni programma di emissione rappresentato nel prospetto informativo, maggiorata di L. 500.000 per ogni tranche di emissione (serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

4.3 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, è pari all'1% del controvalore dell'offerta;

4.4 - per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio, è pari ad una quota fissa di lire 5 milioni maggiorata, nel caso di offerte aventi controvalore superiore a lire 25 miliardi, dello 0,02% del controvalore eccedente tale importo.

La misura del contributo indicata nei precedenti punti 4.2, 4.3 e 4.4 è maggiorata di lire 3 milioni nel caso di annunci pubblicitari trasmessi alla Consob, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, in data antecedente a quella di deposito del prospetto informativo. Tale maggiorazione è elevata a lire 5 milioni ove la diffusione di detti annunci pubblicitari sia da realizzare attraverso più mezzi di comunicazione di massa.

5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4.3 e 4.4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo. Qualora nel prospetto o documento informativo sia indicato un intervallo di prezzi, si considera quello minimo. Nel caso in cui non venga indicato alcun prezzo, si considera il valore nominale del prodotto offerto, ovvero la media dei prezzi degli ultimi 3 mesi se il prodotto offerto è già negoziato in mercati regolamentati italiani. L'importo definitivo del contributo dovuto è computato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta, nonché al quantitativo effettivamente collocato o acquistato qualora lo stesso risulti superiore a quello indicato al momento dell'inizio dell'offerta. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è determinato con riferimento al valore dei titoli richiesti indicato nel prospetto o documento informativo. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato con riferimento al controvalore complessivo dei titoli ricompresi nel programma di emissione.

6. Il contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4.1 e 4.2, è per intero versato alla Consob antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 ovvero ex art. 102 del decreto legislativo n. 58/1998, con le modalità che verranno stabilite con distinto provvedimento. Copia della documentazione attestante il versamento è allegata, a pena di irricevibilità, alla predetta comunicazione.

7. Il contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4.3 e 4.4 è versato alla Consob, con le modalità che verranno stabilite con distinto provvedimento, per il 40% dell'importo dovuto, antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 ovvero ex art. 102 del decreto legislativo n. 58/1998 e, per la restante quota, comprensiva anche dell'adeguamento derivante dall'eventuale modifica del prezzo di riferimento intervenuta prima della data di inizio dell'offerta, entro tale ultima data. Copia della documentazione attestante il versamento del 40% è allegata alla comunicazione predetta, a pena di irricevibilità. Copia della documentazione attestante il versamento della restante quota è trasmessa alla Consob entro la data di inizio dell'offerta. L'importo relativo all'adeguamento derivante da modifiche del prezzo o della quantità offerta intervenute successivamente all'inizio dell'offerta stessa, è versato entro cinque giorni dalla chiusura della medesima, con le modalità che verranno stabilite con distinto provvedimento. Nello stesso termine è trasmessa alla Consob copia della documentazione attestante il versamento. Qualora l'offerta non abbia luogo, per qualsiasi motivo, la restante quota non è più dovuta. In tal caso resta fermo l'obbligo di conguaglio relativamente alla quota fissa di lire 5 milioni prevista per le offerte di cui al comma 4, punto 4.4, da adempiersi contestualmente alla comunicazione alla Consob del ritiro dell'offerta, allegando a detta comunicazione copia della documentazione attestante il versamento.

Il contributo riferito alle sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali è versato, per il 40% dell'importo dovuto, antecedentemente alla comunicazione ex art. 94 del decreto legislativo n. 58/1998 e con riferimento al controvalore complessivo dei titoli oggetto del programma. Per la restante quota, e fino a concor-

renza dell'intero ammontare del contributo dovuto, l'importo è versato al momento delle singole emissioni e con riferimento a ciascuna di esse.

8. Il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettere da *a)* ad *n),* della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 è versato alla Consob con le modalità e nei termini che verranno stabiliti con distinto provvedimento. Con lo stesso provvedimento verranno stabilite le modalità di versamento alla Consob del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti di cui alla lettera *o)* del predetto art. 3.

Art. 4.

Contributo sulle negoziazioni

1. Il «contributo sulle negoziazioni» dovuto, per l'esercizio 1999, dai soggetti indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999, è determinato nella seguente misura:

Mercati	Misura del contributo
Mercato telematico azionario (Mta) e Mercato ristretto gestiti dalla Borsa italiana S.p.a.	L. 4 per milione di controvalore negoziato

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto da ciascun soggetto contraente. Nei contratti eseguiti con l'intervento di un solo intermediario il contributo è da questi dovuto in misura doppia.

3. Ciascun soggetto non è tenuto a versare importi complessivamente superiori, per l'intero esercizio 1999, a lire 300 milioni.

4. Il contributo è versato alla Consob con le modalità e nei termini che verranno stabiliti con distinto provvedimento.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento si applica, salvo conguaglio, fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2000.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 7 gennaio 1999

p. *Il presidente:* CARDIA

99A1065

DELIBERAZIONE 9 febbraio 1999.

Modalità e termini di versamento delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per l'esercizio 1999. (Deliberazione n. 11798).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introduttivo del nuovo sistema di finanziamento della Consob, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 1999, le tipologie delle suddette contribuzioni («corrispettivo istruttorio», «corrispettivo per la partecipazione ad esami», «contributo di vigilanza», «contributo sulle negoziazioni») ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Vista la propria delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 1999, la misura delle suddette contribuzioni;

Atteso che la citata delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità di versamento delle contribuzioni predette, nonché la definizione dei termini di versamento delle stesse che non risultino già stabiliti dalla medesima delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999;

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalità e, ove occorra, dei termini di versamento delle contribuzioni dovute, per l'esercizio 1999, ai sensi della citata delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999;

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivo istruttorio

1. Il versamento del «corrispettivo istruttorio» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 dev'essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/d-e - 00198 Roma», presso Banca di Roma, agenzia n. 116, via Piave, 88 - 00187 Roma - Cod. 3002.3 - Cab 03260.7;

versamento sul conto corrente postale n. 54194006 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/d-e - 00198 Roma», utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni.

2. All'atto del pagamento devono essere tassativamente indicati i seguenti dati relativi al soggetto tenuto al versamento, che dovranno risultare dalla documentazione attestante il versamento stesso:

nome e cognome (persone fisiche) o denominazione (persone giuridiche);

codice fiscale (persone fisiche e giuridiche residenti in Italia);

indirizzo (persone fisiche) o sede legale (persone giuridiche);

codice della causale del versamento;

descrizione della causale del versamento.

3. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

4. Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, i dati di cui al comma 2 devono essere riportati come segue:

il codice fiscale, unitamente al nome e cognome ovvero alla denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche del soggetto tenuto al versamento;

il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

5. Per i pagamenti effettuati mediante versamento sul conto corrente postale, il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento ed il codice e la descrizione della causale del versamento devono essere riportati sul retro del bollettino a quattro sezioni, nell'apposito «spazio per la causale del versamento».

6. Resta fermo il termine di versamento risultante dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999, nonché quello stabilito al comma 3 dello stesso art. 1 della delibera n. 11786 relativo al corrispettivo dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera *d),* della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999.

Art. 2.

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

1. Il versamento del «corrispettivo per la partecipazione ad esami» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 2 della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 dev'essere effettuato con le stesse modalità stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5.

2. Resta fermo il termine di versamento risultante dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999.

Art. 3.

Contributo di vigilanza

1. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *a), b), c), d), e), g), l),* ed *n)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed i soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999, dev'essere effettuato entro il 15 aprile 1999. Ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato che verrà spedito, entro il 15 marzo 1999, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento stesso presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* nome e cognome (persone fisiche) o denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale, ovvero il «codice utente» con cui il soggetto è identificato dalla Consob acquisibile dagli interessati presso la sede della Consob stessa (tel. 068477623). Qualora venga seguita detta modalità, entro il termine di versamento indicato nel precente comma copia della documentazione attestante il versamento stesso è trasmessa alla Consob.

3. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *f),* della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999, dev'essere effettuato:

a) entro il quindicesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio, qualora il bilancio stesso venga approvato dopo il trentesimo giorno dall'emanazione del provvedimento Consob, previsto dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999, recante disposizioni per l'esposizione in bilancio dei dati relativi ai ricavi da corrispettivi da prendere a riferimento per l'applicazione del contributo;

b) entro il termine di inoltro alla Consob della dichiarazione attestante l'ammontare dei predetti ricavi da corrispettivi, indicato nello stesso art. 2, comma 2, della citata delibera n. 11786 (quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999 ove il bilancio sia stato approvato entro tale data, ovvero quindici giorni dall'approvazione del bilancio negli altri casi), qualora il bilancio sia stato o venga approvato non più tardi del trentesimo giorno dall'emanazione del provvedimento Consob richiamato nella precedente lettera *a).*

4. Il versamento di cui al comma 3 dev'essere effettuato con le modalità stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 3, copia della documentazione attestante il versamento stesso, corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con il provvedimento Consob previsto dall'art. 2, comma 2, della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999.

5. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *h)* ed *i),* della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 dev'essere effettuato entro il 28 febbraio 1999 con le modalità stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5.

6. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *m),* della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 dev'essere effettuato entro il 31 maggio 1999. Ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato che verrà spedito, entro il 30 aprile 1999, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Si applica il comma 2.

7. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *n),* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ai soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 dev'essere effettuato, entro il 15 aprile 1999, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 1999, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

8. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere tassativamente riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n. 11236.37 intestato a «Consob/ Gestione contribuzioni, via Isonzo, 19/d-e - 00198 Roma», presso Banca di Roma, agenzia n. 116, via Piave, 88 - 00187 Roma (Italia) - Cod. 3002.3 - Cab 03260.7.

9. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *o),* della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 dev'essere effettuato con le modalità stabilite nel precedente art. 1, commi da 1 a 5. Restano fermi i termini di versamento risultanti dall'art. 3, commi 6 e 7, della delibera n. 11786 del 7 gennaio 1999.

Art. 4.

Contributo sulle negoziazioni

1. Il versamento del «contributo sulle negoziazioni» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 11785 del 7 gennaio 1999 per le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati nel mercato telematico azionario (MTA) e nel mercato ristretto, dev'essere effettuato in relazione alle negoziazioni effettuate in ciascuno dei mesi da gennaio a dicembre 1999 ed entro il termine del secondo mese successivo a quello di riferimento.

2. Ad eccezione di quanto previsto nel comma successivo, ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato che verrà spedito, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Si applica il comma 2 del precedente art. 3.

3. Relativamente ai soggetti esteri privi di recapito nel territorio della Repubblica, il versamento dev'essere effettuato mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione. Per gli elementi da riportare nel modulo di bonifico bancario e per le modalità di versamento si applica il comma 8 del precedente art. 3.

Art. 5.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento si applica fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 2000.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 1999

Il presidente: SPAVENTA

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Corrispettivo istruttorio

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
CSA1	**art. 1, lett. a), n. 1, delibera n. 11785/99**	Societa' istanti *[prima autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento]*	L. 5 milioni
CSA2	**art. 1, lett. a), n. 2, delibera n. 11785/99**	Sim istanti *[successive autorizzazioni]*	L. 1 milione
CSB1	**art. 1, lett. b), delibera n. 11785/99**	Imprese di investimento comunitarie *[autorizzazione all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento]*	L. 1 milione
CSC1	**art. 1, lett. c), n. 1, delibera n. 11785/99**	Imprese di investimento extracomunitarie *[prima autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento e di servizi accessori]*	L. 5 milioni
CSC2	**art. 1, lett. c), n. 2, delibera n. 11785/99**	Imprese di investimento extracomunitarie *[successive autorizzazioni]*	L. 1 milione
CSD1	**art. 1, lett. d), delibera n. 11785/99**	Sim istanti *[rilascio intesa alla COVIP per l'autorizzazione alla costituzione e gestione di fondi pensione aperti]*	L. 1 milione
CSE1	**art. 1, lett. e), delibera n. 11785/99**	Societa' istanti *[iscrizione all'Albo]*	L. 5 milioni
CSF1	**art. 1, lett. f), delibera n. 11785/99**	Persone fisiche istanti *[iscrizione all'Albo]*	L. 500.000
CSG1	**art. 1, lett. g), delibera n. 11785/99**	Committenti e Associazioni di azionisti *[controllo documentazione per la sollecitazione e per la raccolta di deleghe di voto]*	L. 1 milione
CSH1	**art. 1, lett. h), n. 1, delibera n. 11785/99**	Societa' istanti *[autorizzazione all'esercizio di mercati regolamentati]*	L. 25 milioni
CSH2	**art. 1, lett. h), n. 2, delibera n. 11785/99**	Societa' mercato istanti *[approvazione di modifiche del regolamento del mercato]*	L. 10 milioni
CSK1	**art. 1, lett. i), delibera n. 11785/99**	Societa' mercato istanti *[rilascio nulla-osta per l'avvio della procedura di riconoscimento di mercati nazionali da parte di Autorità extracomunitarie]*	L. 5 milioni
CSL1	**art. 1, lett. l), delibera n. 11785/99**	Gestori di mercati esteri *[riconoscimento mercati esteri]*	L. 10 milioni
CSM1	**art. 1, lett. m), delibera n. 11785/99**	Monte Titoli s.p.a. *[approvazione di modifiche del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali]*	L. 10 milioni
CSN1	**art. 1, lett. n), delibera n. 11785/99**	SGR, Sicav e OIC di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 58/98 *[deposito/aggiornamento del prospetto informativo]*	L. 2 milioni
CSO1	**art. 1, lett. o), delibera n. 11785/99**	OIC di cui all'art. 42, comma 1, del d.lgs n. 58/98 *[deposito/aggiornamento del prospetto informativo]*	L. 2 milioni
CSP1	**art. 1, lett. p), delibera n. 11785/99**	Soggetti istitutori di fondi pensione aperti *[deposito/aggiornamento del prospetto informativo]*	L. 2 milioni
CSQ1	**art. 1, lett. q), delibera n. 11785/99**	Soggetti che trasmettono annunci pubblicitari *[controllo annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento]*	L. 1 milione

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
CEA1	art. 2, delibera n. 11785/99	Persone fisiche istanti *[prove valutative per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari]*	L. 150.000

Contributo di vigilanza

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
CVA1	art. 3, lett. a), delibera n. 11785/99	Sim iscritte all'Albo (incluse le fiduciarie)	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.1999
CVB1	art. 3, lett. b), delibera n. 11785/99	Banche autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.1999
CVC1	art. 3, lett. c), delibera n. 11785/99	Società di gestione del risparmio	L. 2 milioni per il servizio di gestione individuale di portafogli autorizzato alla data del 2.1.1999
CVD1	art. 3, lett. d), delibera n. 11785/99	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.1999
CVE1	art. 3, lett. e), delibera n. 11785/99	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98 alla data del 2.1.1999	L. 2 milioni
CVE2	art. 3, lett. e), delibera n. 11785/99	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/98 alla data del 2.1.1999	L. 1 milione
CVF1	art. 3, lett. f), delibera n. 11785/99	Società di revisione	4% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art. 3, comma 2, delibera n. 11786/99
CVG1	art. 3, lett. g), delibera n. 11785/99	Promotori finanziari iscritti all'Albo alla data del 2.1.1999	L. 240.000
CVH1	art. 3, lett. h), delibera n. 11785/99	Borsa Italiana s.p.a.	L. 2 miliardi
CVH2	art. 3, lett. h), delibera n. 11785/99	MIF s.p.a.	L. 60 milioni
CVH3	art. 3, lett. h), delibera n. 11785/99	MTS s.p.a.	L. 60 milioni
CVK1	art. 3, lett. i), delibera n. 11785/99	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	L. 200 milioni
CVL1	art. 3, lett. l), delibera n. 11785/99	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	come da art. 3, comma 3, delibera n. 11786/99
CVM1	art. 3, lett. m), delibera n. 11785/99	Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nel primo elenco Consob	L. 2 milioni

...segue: ***Contributo di vigilanza***

CVN1	**art. 3, lett. n), delibera n. 11785/99**	**SGR (fondi mobiliari aperti)**	**L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.1999**
CVN2	**art. 3, lett. n), delibera n. 11785/99**	**SGR (fondi mobiliari chiusi)**	**L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.1999**
CVN3	**art. 3, lett. n), delibera n. 11785/99**	**SGR (fondi immobiliari)**	**L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.1999**
CVN4	**art. 3, lett. n), delibera n. 11785/99**	**Sicav**	**L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.1999**
CVN5	**art. 3, lett. n), delibera n. 11785/99**	**OIC esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/98**	**L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.1999**
CVN6	**art. 3, lett. n), delibera n. 11785/99**	**OIC esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/98**	**L. 2 milioni per ogni fondo o comparto operativo alla data del 2.1.1999**
CVN7	**art. 3, lett. n), delibera n. 11785/99**	**Soggetti istitutori fondi pensione aperti**	**L. 2 milioni per ogni fondo operativo alla data del 2.1.1999**
CVO1	**art. 3, lett. o), delibera n. 11785/99**	**Soggetti proponenti OPA residuale**	**come da art. 3, comma 4, punto 4/1, delibera n. 11786/99**
CVO2	**art. 3, lett. o), delibera n. 11785/99**	**Soggetti offerenti prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale *(covered warrant)***	**come da art. 3, comma 4, punto 4/2, delibera n. 11786/99**
CVO3	**art. 3, lett. o), delibera n. 11785/99**	**Soggetti offerenti buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari *(warrant)***	**come da art. 3, comma 4, punto 4/3, delibera n. 11786/99**
CVO4	**art. 3, lett. o), delibera n. 11785/99**	**Soggetti proponenti sollecitazioni all'investimento diverse da quelle aventi ad oggetto *warrant* o *covered warrant*; Soggetti proponenti OPA diverse da quella residuale; Soggetti proponenti offerte pubbliche di scambio; Soggetti che chiedono il riconoscimento del prospetto informativo ex art. 98 del d.lgs. n. 58/98**	**come da art. 3, comma 4, punto 4/4, delibera n. 11786/99**
CVO5	**art. 3, lett. o), delibera n. 11785/99**	**Soggetti offerenti *[maggiorazione per annunci pubblicitari]***	**come da art. 3, comma 4, delibera n. 11786/99**

Contributo sulle negoziazioni

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla contribuzione	Oggetto della negoziazione	Misura del contributo
CNA1	**art. 4, delibera n. 11785/99**	**Soggetti ammessi alle negoziazioni, nonchè soggetti non ammessi alle negoziazioni limitatamente alle transazioni di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati effettuate al di fuori degli stessi secondo le modalità operative della *best execution* e dei *blocchi***	**Strumenti finanziari trattati nel Mercato telematico azionario (MTA) e nel Mercato Ristretto**	**L. 4 per milione di controvalore negoziato**

99A1066

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 1999.

Individuazione dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, a fini di vigilanza, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. (Provvedimento n. 01111-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *a)*, che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare provvedimenti per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal decreto stesso;

Visto l'art. 62, comma 1, del citato decreto legislativo n. 173/1997, che attribuisce all'ISVAP il potere di individuare i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato di cui agli articoli 58 e 60 del decreto n. 173/1997, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;

Visto il provvedimento ISVAP del 4 dicembre 1998 n. 1059-G, contenente i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

Vista la circolare ISVAP n. 171 del 24 febbraio 1992 che stabilisce criteri, modalità e vincoli per la redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Ritenuta la necessità di individuare i soggetti tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;

Dispone:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato

1. Le imprese di cui all'art. 58, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro paese dell'Unione europea, esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 61 del medesimo decreto, redigono, ad esclusivi fini di vigilanza, il bilancio consolidato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo III del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 2.

Controllo del bilancio consolidato

1. Al bilancio consolidato redatto ai sensi del presente provvedimento non si applicano le disposizioni dell'art. 76 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e quelle dell'art. 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

2. Al bilancio consolidato redatto ai sensi del presente provvedimento sono allegati i moduli numeri 1 e 2 di cui al provvedimento ISVAP del 4 dicembre 1998, n. 1059-G.

3. Il bilancio consolidato, le annesse relazioni ed i moduli allegati sono presentati all'ISVAP nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio.

4. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente provvedimento inviano all'ISVAP la copia del bilancio consolidato dell'impresa controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana.

Art. 3.

Aggiornamento degli allegati IV e V al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

1. Gli allegati IV e V al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono aggiornati e sostituiti dagli allegati al presente provvedimento.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal bilancio consolidato al 31 dicembre 1998.

2. Per le imprese che non hanno redatto il bilancio consolidato al 31 dicembre 1997 ai sensi dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal bilancio al 31 dicembre 1999, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4.

3. Limitatamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 1998 il termine di cui all'art. 2, comma 3, del presente provvedimento è prorogato al 31 luglio 1999.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1999

Il presidente: MANGHETTI

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

			Valori dell'esercizio	
A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO NON VERSATO				1
di cui capitale richiamato		2		
B. ATTIVI IMMATERIALI				
1. Provvigioni di acquisizione da ammortizzare		3		
2. Altre spese di acquisizione		4		
3. Avviamento		5		
4. Altri attivi immateriali		6		
5. Differenza da consolidamento		7		8
C. INVESTIMENTI				
I - Terreni e fabbricati			9	
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate				
1. Azioni e quote di imprese:				
a) controllanti	10			
b) controllate	11			
c) consociate	12			
d) collegate	13			
e) altre	14	15		
2. Obbligazioni		16		
3. Finanziamenti		17	18	
III - Altri investimenti finanziari				
1. Azioni e quote		19		
2. Quote di fondi comuni di investimento		20		
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		21		
4. Finanziamenti		22		
5. Quote in investimenti comuni		23		
6. Depositi presso enti creditizi		24		
7. Investimenti finanziari diversi		25	26	
IV - Depositi presso imprese cedenti			27	28
D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE				29
		da riportare		

Valori dell'esercizio precedente

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

		Valori dell'esercizio	
	riporto		
D bis. RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI			
I - RAMI DANNI			
1. Riserva premi	30		
2. Riserva sinistri	31		
3. Altre	32	33	
II - RAMI VITA			
1. Riserve matematiche	34		
2. Riserva per somme da pagare	35		
3. Altre	36		
4. Riserve tecniche allorchè il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	37	38	39
E. CREDITI			
I - Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta		40	
II - Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione		41	
III - Altri crediti		42	43
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO			
I - Attivi materiali e scorte		44	
II - Disponibilità liquide		45	
III - Azioni o quote proprie		46	
IV - Altre attività		47	48
G. RATEI E RISCONTI			49
TOTALE ATTIVO			50

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio		
A. PATRIMONIO NETTO			
I. Patrimonio netto di gruppo			
1. Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	51		
2. Riserve patrimoniali	52		
3. Riserva di consolidamento	53		
4. Riserva per differenza di valutazione su partecipazioni non consolidate	54		
5. Riserva per differenze di conversione	55		
6. Riserva per azioni proprie e della controllante	56		
7. Utile (perdita) dell'esercizio	57	58	
II. Patrimonio netto di terzi			
1. Capitale e riserve di terzi	59		
2. Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	60	61	62
B. PASSIVITA' SUBORDINATE			63
C. RISERVE TECNICHE			
I - RAMI DANNI			
1. Riserva premi	64		
2. Riserva sinistri	65		
3. Riserva di perequazione	66		
4. Altre	67	68	
II - RAMI VITA			
1. Riserve matematiche	69		
2. Riserva per somme da pagare	70		
3. Altre	71	72	73
D. RISERVE TECNICHE ALLORCHE' IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO E' SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			74
E. FONDI PER RISCHI E ONERI			
1. Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili		75	
2. Fondi per imposte		76	
3. Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		77	
4. Altri accantonamenti		78	79
	da riportare		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	Valori dell'esercizio	
riporto		......
F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI		80 ......
G. DEBITI E ALTRE PASSIVITA'		
I - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	81	
II - Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione	82	
III - Prestiti obbligazionari	83	
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari	84	
V - Debiti con garanzia reale	85	
VI - Prestiti diversi e altri debiti finanziari	86	
VII - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	87	
VIII - Altri debiti	88	
IX - Altre passività	89	90 ......
H. RATEI E RISCONTI		91 ......
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		92 ......

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

		Valori dell'esercizio
GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE		
I - Garanzie prestate		93 ......
II - Garanzie ricevute		94 ......
III - Garanzie prestate da terzi nell'interesse di imprese consolidate		95 ......
IV - Impegni		96 ......
V - Beni di terzi		97 ......
VI - Attività di pertinenza di fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi		98 ......
VII - Titoli depositati presso terzi		99 ......
VIII - Altri conti d'ordine		100 ......

I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della Società (*)

.... (**)

.... (**)

.... (**)

I Sindaci

....

....

....

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

			Valori dell'esercizio
I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI			
1. PREMI DI COMPETENZA, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			
a) premi lordi contabilizzati		1	
b) (-) premi ceduti in riassicurazione		2	
c) Variazione dell'importo lordo della riserva premi		3	
d) Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori		4	5 ....
2. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			7 ....
3. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DEI RECUPERI E DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			
a) Importi pagati			
aa) Importo lordo	8		
bb) (-) quote a carico dei riassicuratori	9		
cc) variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori	10	11	
b) Variazione della riserva sinistri			
aa) Importo lordo	12		
bb) (-) quote a carico dei riassicuratori	13	14	15 ....
4. VARIAZIONE DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			16 ....
5. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			17 ....
6. SPESE DI GESTIONE:			
a) Provvigioni di acquisizione		18	
b) Altre spese di acquisizione		19	
c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare		20	
d) Provvigioni di incasso		21	
e) Altre spese di amministrazione		22	
f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori		23	24 ....
7. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			25 ....
8. VARIAZIONE DELLE RISERVE DI PEREQUAZIONE			26 ....
9. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (voce III. 1)			27 ....

Valori dell'esercizio precedente
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

			Valori dell'esercizio
II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA			
1. PREMI DELL'ESERCIZIO, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			
a) premi lordi contabilizzati		28	
b) (-) premi ceduti in riassicurazione		29	30
2. (+) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA DAL CONTO NON TECNICO (Voce III. 5)			40
3. PROVENTI E PLUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			41
4. ALTRI PROVENTI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			42
5. ONERI RELATIVI AI SINISTRI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE:			
a) Somme pagate			
aa) Importo lordo	43		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	44	45	
b) Variazione della riserva per somme da pagare			
aa) Importo lordo	46		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	47	48	49
6. VARIAZIONE DELLE RISERVE MATEMATICHE E DELLE ALTRE RISERVE TECNICHE, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			
a) Riserve matematiche:			
aa) Importo lordo	50		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	51	52	
b) Altre			
aa) Importo lordo	56		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	57	58	
c) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione			
aa) Importo lordo	59		
bb) (-) Quote a carico dei riassicuratori	60	61	62
7. RISTORNI E PARTECIPAZIONI AGLI UTILI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			63
8. SPESE DI GESTIONE:			
a) Provvigioni di acquisizione		64	
b) Altre spese di acquisizione		65	
c) Variazione delle provvigioni e delle altre spese di acquisizione da ammortizzare		66	
d) Provvigioni di incasso		67	
e) Altre spese di amministrazione		68	
f) (-) Provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori		69	70
9. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI E MINUSVALENZE NON REALIZZATE RELATIVI A INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E A INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE			75
10. ALTRI ONERI TECNICI, AL NETTO DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE			76
11. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce III. 2)			78

Valori dell'esercizio precedente
138
139
140
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
185
186
188

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

			Valori dell'esercizio
III. CONTO NON TECNICO			
1. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI (Voce I. 9)			79
2. RISULTATO DEL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce II. 11)			80
3. PROVENTI DA INVESTIMENTI:			
a) Proventi derivanti da azioni e quote			
aa) quote di risultato d'esercizio su partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	81		
bb) altri	82	83	
b) Proventi derivanti da altri investimenti:			
aa) da terreni e fabbricati	84		
bb) da altri investimenti	85	86	
c) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti		87	
d) Profitti sul realizzo di investimenti		88	89
4. ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI:			
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi		90	
b) Rettifiche di valore sugli investimenti		91	
c) Perdite sul realizzo di investimenti		92	93
5. (-) QUOTA DELL'UTILE DEGLI INVESTIMENTI TRASFERITA AL CONTO TECNICO DEI RAMI VITA (Voce II. 2)			94
6. ALTRI PROVENTI			95
7. ALTRI ONERI			
a) Interessi su debiti finanziari		96	
b) Oneri diversi		97	98
8. RISULTATO DELL' ATTIVITA' ORDINARIA			99
9. PROVENTI STRAORDINARI			100
10. ONERI STRAORDINARI			101
11. RISULTATO DELL'ATTIVITA' STRAORDINARIA			102
12. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			103
13. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			104
14. RISULTATO CONSOLIDATO			105
15. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI			106
16. UTILE (PERDITA) DI GRUPPO			107

Valori dell'esercizio precedente

I sottoscritti dichiarano che il presente bilancio è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della Società (*)

.... (**)

.... (**)

.... (**)

I Sindaci

....

....

....

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia.

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma.

99A1024

CIRCOLARI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CIRCOLARE 26 gennaio 1999, n. **489.**

Art. 47-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396. Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale. Richiesta di dati.

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generale e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Agli enti strumentali delle regioni (per il tramite delle regioni)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle ipab ed ai consorzi comunali e provinciali (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'ANIACAP

Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

All'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento della funzione pubblica

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale - Palazzo del Quirinale

L'art. 47-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997) ha individuato nuovi criteri per l'accertamento del requisito della rappresentatività sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico.

Entro il primo trimestre del 1999, ai sensi dell'art. 44, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, l'ARAN dovrà verificare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali in base alla media tra le deleghe relative al 1998 e i voti riportati nelle elezioni delle RSU.

Per poter provvedere alla suddetta verifica, limitatamente al periodo transitorio regolato dal citato decreto legislativo n. 80/1998, le amministrazioni e gli enti in indirizzo dovranno trasmettere entro il 28 febbraio 1999 i dati relativi alle deleghe conferite dai dipendenti per le ritenute del contributo sindacale.

Si precisa che la ricognizione delle deleghe deve riferirsi a tutte quelle esistenti o rilasciate alle organizzazioni sindacali entro il 31 dicembre 1998; per tale ragione la rilevazione è effettuata a gennaio 1999 (art. 19, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998).

La raccolta delle informazioni viene curata direttamente dall'ARAN, alla quale le competenze sono transitate per effetto del decreto legislativo n. 396/1997.

1. Indicazioni per la compilazione delle schede.

a) ogni scheda deve contenere i dati relativi ad una sola organizzazione sindacale e deve riferirsi al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1998, escluso il personale di cui al successivo punto *h)*, che viene rilevato a parte nella scheda D6 (personale temporaneo, a tempo determinato e contrattista);

b) la scheda D1 deve contenere solo i dati relativi al personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, escluso il personale rilevato separatamente nella scheda D5;

c) la scheda D2 deve contenere solo i dati relativi al personale con qualifica dirigenziale escluso, per i dirigenti del Servizio sanitario nazionale, il personale rilevato separatamente nella scheda D5;

d) la scheda D3 è eliminata; i relativi dati sono ora rilevabili nella scheda D;

e) la scheda D4 deve contenere solo i dati relativi al personale non dirigente appartenente a particolari categorie con specificità professionale ricomprese nei comparti:

enti pubblici non economici (avvocati, medici, personale laureato professionale);

regioni - autonomie locali (segretari comunali);

istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (ricercatori, tecnologi);

scuola (capi d'istituto);

f) la scheda D5 deve contenere solo i dati relativi alle sottoindicate figure con qualifica dirigenziale appartenenti ai comparti:

regioni - autonomie locali (segretari comunali);

servizio sanitario nazionale (ruolo sanitario - profili: biologi, chimici fisici, farmacisti, psicologi, veterinari, medici del territorio, medici radiologi; ruolo professionale - profili: avvocati, ingegneri, architetti, ecc.);

g) la scheda D si riferisce a tutto il rimanente personale escluso quindi quello indicato nei precedenti punti *b), c), e), f);*

h) la scheda D6 si riferisce esclusivamente al personale temporaneo, a tempo determinato e contrattista. Le deleghe di tale personale vengono rilevate ai soli fini statistici;

i) le schede relative al personale appartenente al comparto Università devono contenere dati separati, riferiti rispettivamente al personale docente e ricercatore (scheda D con relativa intestazione, necessari a meri fini statistici), al personale con qualifica dirigenziale (scheda D2) e al restante personale (scheda D con relativa intestazione).

l) la scheda D7 deve essere compilata dalle amministrazioni e dagli enti che non hanno personale sindacalizzato.

In tutte le schede compilate deve essere indicata nell'apposita voce l'entità del contributo sindacale mensile (art. 16, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998) che, in base alle indicazioni delle singole organizzazioni sindacali, può essere espressa o in valore percentuale sulla retribuzione o mediante un importo fisso o infine come importo variabile in relazione al diverso livello retributivo; in quest'ultimo caso è sufficiente indicare il valore minimo e massimo entro cui oscilla tale contributo.

A tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza, si raccomanda di inviare esclusivamente dati numerici in modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi del personale delegante.

2. Trasmissione delle schede compilate.

I dati richiesti devono essere trasmessi entro il 28 febbraio 1999 all'ARAN - Area della contrattazione - Via del Corso, 476 - 00186 Roma, esclusivamente tramite lettera raccomandata.

Si raccomanda la puntuale e scrupolosa osservanza delle seguenti disposizioni indicate nel comma 7 dell'art. 47-*bis* citato:

a) in ogni scheda deve essere indicato «il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati»;

b) ogni scheda dovrà essere «controfirmata da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza dell'informazione». Nel caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al dato comunicato, le schede dovranno ugualmente essere inviate all'ARAN con una nota allegata contenente i motivi della contestazione. Se nell'amministrazione non è presente un rappresentante dell'organizzazione sindacale che possa controfirmare la scheda, il funzionario responsabile della compilazione dovrà redigere e sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti tale circostanza.

Contestualmente all'invio a questa Agenzia, le amministrazioni trasmetteranno i dati alle organizzazioni sindacali interessate: la data della trasmissione dovrà risultare da una annotazione in calce alle schede.

Ai fini di una corretta rilevazione dei dati associativi delle organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, le amministrazioni avranno cura di verificare se le organizzazioni sindacali costituite da federazioni abbiano comunicato l'avvenuta unificazione ai fini della esatta denominazione delle medesime organizzazioni sindacali che dovrà corrispondere alle tabelle del CCNQ del 7 agosto 1998 (supplemento ordinario n. 150 della *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1998), tenuto conto delle indicazioni contenute nel relativo verbale di sottoscrizione. In tale caso è sufficiente indicare nelle schede, prima della sigla della componente, la sigla della federazione di riferimento (es. nel caso delle regioni - autonomie locali: FNEL/...., C.S.A./..., DI.C.C.A.P. Confsal/...). Nel caso in cui le deleghe dovessero invece risultare ancora attribuite alle singole componenti e non alle relative aggregazioni, tale circostanza deve essere evidenziata nelle annotazioni in calce alle schede.

I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati di portare la presente a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati con l'urgenza che il caso richiede.

Il presidente: DELL'ARINGA

SCHEDA D

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI [a]

Amministrazione .... comune .... prov. ....

Comparto [b] .... numero dipendenti al 31.12.1998 [c] ....

Sindacato [d] .... sigla ....

Numero deleghe [e] ....

Importo del contributo sindacale [f] ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE [g]

Sede centrale	*Sede regionale*	*Sede provinciale*	*Numero deleghe*

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

[a] Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'amministrazione.
[b] I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con il CCNQ del 2 giugno 1998.
[c] Dipendenti in servizio a tempo indeterminato (escluso il personale della dirigenza medica e veterinaria, il personale con qualifica dirigenziale, il personale di cui al punto f) delle indicazioni per la compilazione delle schede, il personale non dirigente appartenente a "particolari categorie" con specificità professionale).
[d] Denominazione per esteso.
[e] Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda.
[f] Indicare l'entità del contributo sindacale mensile che, in base alle indicazioni delle singole organizzazioni sindacali, può essere espressa o in valore percentuale sulla retribuzione o mediante un importo fisso o infine come importo variabile in relazione al diverso livello retributivo; in quest'ultimo caso è sufficiente indicare il valore minimo e massimo entro cui oscilla tale contributo.
[g] Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Scheda trasmessa alla organizzazione sindacale il .... La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione

(firma del rappresentante sindacale) ....

Annotazioni ....

....

SCHEDA D1

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA MEDICA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE [a]

Amministrazione [b] .... comune .... prov. ....

Numero dipendenti dirigenti medici al 31.12.1998 [c] ....

Sindacato [d] .... sigla ....

Numero deleghe [e] ....

Importo del contributo sindacale [f] ....

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

[a] Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'amministrazione e che tuteli dipendenti dirigenti medici.
[b] Indicare l'amministrazione cui la scheda si riferisce (Asl, Azienda ospedaliera, Istituto zooprofilattico, eccetera).
[c] Dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato, escluso il personale di cui alla scheda *D5* (veterinario, medico del territorio, medico radiologo).
[d] Denominazione per esteso.
[e] Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda.
[f] Indicare l'entità del contributo sindacale mensile che, in base alle indicazioni delle singole organizzazioni sindacali, può essere espressa o in valore percentuale sulla retribuzione o mediante un importo fisso o infine come importo variabile in relazione al diverso livello retributivo; in quest'ultimo caso è sufficiente indicare il valore minimo e massimo entro cui oscilla tale contributo.

Scheda trasmessa alla organizzazione sindacale il .... La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione

(firma del rappresentante sindacale) ....

Annotazioni ....

....

SCHEDA D2

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE [a]

Amministrazione .... **comune** .... **prov.** ....

Autonoma area di contrattazione in riferimento al comparto [b] ....

Numero dipendenti dirigenti al 31.12.1998 [c] ....

Sindacato [d] .... **sigla** ....

Numero deleghe [e] ....

Importo del contributo sindacale [f] ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE [g]

Sede centrale	*Sede regionale*	*Sede provinciale*	*Numero deleghe*

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... **tel.** .... **fax** ....

[a] Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'amministrazione e che tuteli dipendenti con qualifica dirigenziale.
[b] I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con il CCNQ del 25 novembre 1998.
[c] Dirigenti in servizio a tempo indeterminato (escluso il personale di cui alla scheda D5).
[d] Denominazione per esteso.
[e] Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda.
[f] Indicare l'entità del contributo sindacale mensile che, in base alle indicazioni delle singole organizzazioni sindacali, può essere espressa o in valore percentuale sulla retribuzione o mediante un importo fisso o infine come importo variabile in relazione al diverso livello retributivo; in quest'ultimo caso è sufficiente indicare il valore minimo e massimo entro cui oscilla tale contributo.
[g] Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Scheda trasmessa alla organizzazione sindacale il .... La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione

(firma del rappresentante sindacale) ....

Annotazioni ....

....

SCHEDA D4

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE APPARTENENTE A "PARTICOLARI CATEGORIE CON SPECIFICITÀ PROFESSIONALE [a]

.... (b)

Amministrazione .... comune .... prov. ....

Comparto [c] .... numero dipendenti al 31.12.1998 [d] ....

Sindacato [e] .... sigla ....

Numero deleghe [f] ....

Importo del contributo sindacale [g] ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE [h]

Sede centrale	*Sede regionale*	*Sede provinciale*	*Numero deleghe*

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

[a] Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'amministrazione e che tuteli particolari categorie con specificità e rilevanza professionali.
[b] Indicare le particolari categorie cui si riferisce la presente scheda comprese nei comparti: Enti pubblici non economici (avvocati, medici, personale laureato professionale); Regioni - autonomie locali (segretari comunali); Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (ricercatori, tecnologi); Scuola (capi d'istituto).
[c] I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con il CCNQ del 2 giugno 1998.
[d] Dipendenti della particolare categoria cui si riferisce la presente scheda in servizio a tempo indeterminato.
[e] Denominazione per esteso.
[f] Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda.
[g] Indicare l'entità del contributo sindacale mensile che, in base alle indicazioni delle singole organizzazioni sindacali, può essere espressa o in valore percentuale sulla retribuzione o mediante un importo fisso o infine come importo variabile in relazione al diverso livello retributivo; in quest'ultimo caso è sufficiente indicare il valore minimo e massimo entro cui oscilla tale contributo.
[h] Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Scheda trasmessa alla organizzazione sindacale il .... La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione

(firma del rappresentante sindacale) ....

Annotazioni ....

....

SCHEDA D5

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE APPARTENENTE A PARTICOLARI FIGURE [a]

.... [b]

Amministrazione .... comune .... prov. ....

Autonoma area di contrattazione in riferimento al comparto [c] ....

Numero dipendenti al 31.12.1998 appartenenti alla specifica tipologia [d] ....

Sindacato [e] .... sigla ....

Numero deleghe [f] ....

Importo del contributo sindacale [g] ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE [h]

Sede centrale	*Sede regionale*	*Sede provinciale*	*Numero deleghe*

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

[a] Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'amministrazione e che tuteli dipendenti con qualifica dirigenziale appartenenti a particolari figure.
[b] Indicare le figure cui si riferisce la presente scheda comprese nei comparti: Regioni - autonomie locali (segretari comunali); Servizio sanitario nazionale (ruolo sanitario - profili: biologi, chimici fisici, farmacisti, psicologi, veterinari, medici del territorio, medici radiologi; ruolo professionale - profili: avvocati, ingegneri, architetti, ecc.).
[c] I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con il CCNQ del 25 novembre 1998.
[d] Dipendenti della particolare figura cui si riferisce la presente scheda in servizio a tempo indeterminato.
[e] Denominazione per esteso.
[f] Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda.
[g] Indicare l'entità del contributo sindacale mensile che, in base alle indicazioni delle singole organizzazioni sindacali, può essere espressa o in valore percentuale sulla retribuzione o mediante un importo fisso o infine come importo variabile in relazione al diverso livello retributivo; in quest'ultimo caso è sufficiente indicare il valore minimo e massimo entro cui oscilla tale contributo.
[h] Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Scheda trasmessa alla organizzazione sindacale il .... La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione

(firma del rappresentante sindacale) ....

Annotazioni ....

....

SCHEDA D6

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE TEMPORANEO, A TEMPO DETERMINATO E CONTRATTISTA [a]

Amministrazione .... comune .... prov. ....

Comparto/Area [b] .... numero dipendenti al 31.12.1998 [c] ....

Sindacato [d] .... sigla ....

Numero deleghe [e] : ....

Importo del contributo sindacale [f] ....

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE [g]

Sede centrale	*Sede regionale*	*Sede provinciale*	*Numero deleghe*

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

[a] Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'amministrazione.
[b] I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono quelli definiti con il CCNQ del 2 giugno 1998 e del 25 novembre 1998.
[c] Dipendenti in servizio cui si riferisce la presente scheda.
[d] Denominazione per esteso.
[e] Indicare il numero delle deleghe riguardanti il personale cui si riferisce la presente scheda.
[f] Indicare l'entità del contributo sindacale mensile che, in base alle indicazioni delle singole organizzazioni sindacali, può essere espressa o in valore percentuale sulla retribuzione o mediante un importo fisso o infine come importo variabile in relazione al diverso livello retributivo; in quest'ultimo caso è sufficiente indicare il valore minimo e massimo entro cui oscilla tale contributo.
[g] Da compilare soltanto da parte delle amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio.

Scheda trasmessa alla organizzazione sindacale il .... La presente scheda è contestualmente sottoscritta dal rappresentante sindacale della organizzazione sindacale cui si riferisce, operante presso l'Amministrazione

(firma del rappresentante sindacale) ....

Annotazioni ....

....

SCHEDA D7

RILEVAZIONE DEI DATI NEL CASO DI TOTALE ASSENZA DI DELEGHE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Amministrazione .... comune .... prov. ....

Comparto ....

Numero dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.1998 ....

Numero dipendenti temporanei, a tempo determinato e contrattisti in servizio al 31.12.1998 ....

NON RISULTANO DELEGHE AD ORGANIZZAZIONI SINDACALI DA PARTE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31.12.1998

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti:

Cognome e nome .... tel. .... fax ....

Annotazioni ....

....

99A1056

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla ripubblicazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, concernente: «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE», corredato delle relative note.

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 febbraio 1999 si procederà alla ripubblicazione del testo del sopra indicato decreto legislativo, corredato delle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

99A1019

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 febbraio 1999

Dollaro USA	1,1312
Yen giapponese	129,35
Dracma greca	322,10
Corona danese	7,4347
Corona svedese	8,9190
Sterlina	0,69750
Corona norvegese	8,6435
Corona ceca	37,940
Lira cipriota	0,58088
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,64
Zloty polacco	4,2520
Tallero sloveno	190,1997
Franco svizzero	1,5966
Dollaro canadese	1,6850
Dollaro australiano	1,7427
Dollaro neozelandese	2,0481
Rand sudafricano	6,8494

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1112

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del collegio ecclesiastico internazionale «S. Carlo Borromeo», in Roma

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica del collegio ecclesiastico internazionale «S. Carlo Borromeo», con sede in Roma.

99A1010

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura dell'Istituto dei fratelli missionari di San Francesco di Assisi, in Roma.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura dell'Istituto dei fratelli missionari di San Francesco di Assisi, in Roma.

99A1011

Riconoscimento della personalità giuridica della confraternita di San Rocco, in Castelceriolo di Alessandria

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1998, viene riconosciuta la personalità giuridica della confraternita di San Rocco, con sede in Castelceriolo di Alessandria.

99A1012

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» in «Valdichiana» e modifica del relativo disciplinare di produzione.

Visto il proprio parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» in «Valdichiana» e modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1998;

Vista l'istanza, pervenuta nei termini e nelle forme di rito, protocollo n. 263 del 21 dicembre 1998 presentata dal Consorzio tutela bianco vergine valdichiana, tesa ad eliminare l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'annata di produzione delle uve per le tipologie «bianco» o «bianco vergine», «chardonnay» e «grechetto»;

Considerato, che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta del 15-16 ottobre 1998 ha deliberato che permane opportuna la previsione dell'obbligo di indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve per i vini con indicazione della menzione Riserva o con la specificazione Superiore o di Sottozona e, comunque, per i vini per i quali è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio, non appare invece ineluttabile l'obbligatorietà della indicazione in etichetta dell'annata per tutti gli altri vini;

Ha deliberato, nella seduta del 22-23 gennaio 1999 a parziale modifica e integrazione della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana», di accogliere l'istanza del Consorzio tutela bianco vergine valdichiana e, conseguentemente propone che il testo dell'art. 7 della proposta di modifica di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valdichiana» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1998 sia formulato nella stesura di seguito riportata:

«Art. 7. Alla denominazione di origine controllata «Valdichiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi superiori, extra, fine, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per i recipienti fino a cinque litri, ad esclusione delle tipologie «spumante» «bianco» o «bianco vergine», «chardonnay» e «grechetto».

Il vino a denominazione di origine controllata «Valdichiana» tipologie Vin Santo deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a litri 0,750 con tappo di sughero».

99A1049

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Pubblicazione di domande di brevetto su cui sono emersi interessi industriali

Rif. CNR 800 «Dispositivo indicatore di storia termica, in particolare per prodotti surgelati e simili».

L'indicatore ha lo scopo di evidenziare la «storia termica» di un prodotto, ossia se esso ha subito, in fase di trasporto, immagazzinamento o commercializzazione, variazioni di temperatura potenzialmente dannose alla sua perfetta conservazione.

Rif. CNR 926 «Batteria primaria attivata da acqua particolarmente adatta per un impiego subacqueo anche ecologico.

Viene proposta una batteria primaria attivata da acqua con anodo di magnesio o sue leghe e catodo di materiale vario, caratterizzata dal fatto di contenere particolari sistemi chimici per cui viene impedita la precipitazione dell'idrossido di magnesio sul catodo, fenomeno che porterebbe ad una rapida diminuzione della forza elettromotrice. La batteria può essere costruita con materiali del tutto atossici e non inquinanti.

Rif. CNR 1081 «Sistema di compensazione della pressione interna di batterie elettriche per impiego subacqueo.

È stato proposto un sistema che consente di trasformare una batteria che normalmente è un dispositivo a comprimibilità maggiore di quella dell'acqua in un dispositivo avente una comprimibilità uguale o minore di quella dell'acqua esterna.

Rif. CNR 1107 «Materiali vetroceramici ottenuti a partire da scorie di amianto e reflui di impianti industriali idrometallurgici».

L'invenzione riguarda materiali vetroceramici ottenuti da trattamenti termici di miscele di scorie di amianto e di fanghi di trattamento dei minerali negli impianti idrometallurgici. La fusione dell'amianto porta alla completa dissoluzione delle fibre. Il vetro ottenuto in miscela con una adeguata percentuale di residui idrometallurgici viene cristallizzato ottenendo così un prodotto vetroceramico avente una elevata resistenza all'abrasione e all'attacco chimico.

Rif. CNR 1109 «Processo per la preparazione di materiali ceramici utilizzando reflui di amianto e materiali ceramici così ottenuti».

L'invenzione riguarda un processo che consente di preparare materiali ceramici aventi particolari proprietà utilizzando reflui di amianto ed i materiali ceramici così ottenuti.

Rif. CNR 1170 «Procedimento di inertizzazione di rifiuti contenenti amianto e successivo riciclo degli inerti per produzione di materiali ceramici a cordierite»

L'invenzione riguarda un procedimento di inertizzazione di rifiuti contenenti amianto e successivo riciclo degli inerti ottenuti per produrre materiali ceramici a cordierite. La cordierite viene industrialmente usata per la produzione di marmitte catalitiche e per isolanti elettrici.

I rifiuti contenenti amianto, disgregati meccanicamente e con l'aggiunta di argilla, vengono completamente trasformati mediante passaggi di fase in un materiale innocuo e privo di fibre di amianto. Il residuo che si ottiene viene utilizzato direttamente nella produzione di manufatti estrusi di cordierite.

Rif. CNR 1216 «Coniugati oligonucleotidi-antracicline o oligonucleotidi-antraciclinoni».

L'invenzione si riferisce a coniugati, costituiti da un oligonucleotide, naturale o modificato, in grado di formare una tripla elica con una catena di DNA, legato all'aglicone di una antraciclinone per mezzo di un linker opportuno, capaci di legarsi selettivamente con regioni specifiche del DNA inibendone la trascrizione e, di conseguenza, la formazione della proteina da esse codificata.

Rif. CNR 1286 «Animali transgenici per lo studio di agenti tossici chimici, fisici o biologici».

L'invenzione si riferisce ad animali transgenici non umani recanti all'interno di alcune o di tutte le loro cellule sequenze di DNA regolatrici sensibili ad agenti tossici chimici, fisici o biologici, collegate a sequenze di geni «reporter», utili per studi di tossicologia.

Rif. CNR 1291 «Apparecchiatura per la misurazione in modo automatico di grandezze chimico-fisiche in perforazioni sotterranee, in particolare per misure inclinometriche, e metodo di controllo ditale apparecchiatura».

Si tratta di una apparecchiatura che comprende: 1) una incastellatura disposta per sorreggere almeno un tamburo di avvolgimento di un cavo di collegamento elettrico e di sospensione meccanica di una sonda atta a muoversi all'interno di un tubo di guida posato in una perforazione sotterranea; 2) un motoriduttore accoppiato al tamburo per far ruotare bidirezionalmente il tamburo stesso e muovere la sonda all'interno del tubo; 3) un dispositivo misuratore di svolgimento/avvolgimento del cavo; 5) un dispositivo di comando del motoriduttore; 6) un'unità centrale collegata alla sonda per l'acquisizione e la registrazione dei dati forniti dalla sonda stessa.

Rif. CNR 1305 «Sistema Software Target-Arca».

Il sistema software Target-Arca permette di: 1) fare ricerche contemporanee su più basi di dati e su più OPAC (cataloghi automatizzati); 2) mantenere sessioni multiple concorrenti sia su reti TCP/IP che su reti OSI; 3) assicurare l'unicità dei «result set» anche in presenza di sessioni concorrenti; 4) avere funzionalità di «back reference» a ricerche già eseguite.

Rif. CNR 1306 «Metodo per il controllo della lunghezza applicato al posizionamento di una superficie e alla misura del coefficiente di dilatazione».

Metodo per il controllo della lunghezza di una barra o tubo di materiale solido omogeneo e sua utilizzazione per il posizionamento di una superficie rigida e per la misura del coefficiente di dilatazione termica di un materiale omogeneo. Il metodo sfrutta la misura ed il controllo della temperatura media della barra o del tubo, attraverso l'uso opportuno di un riscaldatore ed un sensore di temperatura uniformemente distribuiti sulla superficie laterale degli stessi.

Rif. CNR 1311 «Metodo di determinazione dell'incertezza di misura di una macchina di misura a coordinate».

Metodo per stimare l'incertezza di una misura a coordinate, viene dapprima eseguita una misura reale su di un pezzo di lavorazione, annullando eventuali compensazioni previste dalla macchina, al fine di ottenere un valore misurato di una o più grandezze di interesse; viene quindi eseguito, un numero prefissato di cicli di simulazione in cui vengono fatti variare in modo statistico un certo numero di parametri di influenza della misura per generare valori simulati della grandezza di interesse; dall'analisi statistica degli scarti fra i valori simulati e quello misurato è possibile risalire al valore dell'incertezza della misura.

Rif. CNR 1320 «Metodo per l'analisi quantitativa dei componenti atomici di materiali mediante misure di spettroscopia LIBS senza calibrazione».

Si tratta di un metodo basato sulla tecnica LIBS che permette di determinare, senza calibrare il sistema di misura, la concentrazione dei componenti atomici in campioni solidi, liquidi e aeriformi. Si utilizza l'analisi spettrale della radiazione emessa dagli atomi del campione, eccitati e ionizzati da un'opportuna sorgente laser secondo una procedura innovativa e vantaggiosa per la rapidità della misura e la possibilità di automatizzarla.

Ove emergano altri interessi allo sfruttamento, contattare il D.A.S - Reparto V - Rapporti con l'industria ed i servizi del Consiglio nazionale delle ricerche, via Tiburtina, 770 - 00159 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

99A1015

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Avviso di trasferimento del portafoglio assicurativo dalla Deutscher Lloyd Lebensversicherung AG, in Monaco, alla Generali Lloyd Lebensversicherung AG, in Monaco.

L'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - dà notizia che a seguito dell'avvenuta iscrizione nel registro del commercio della pretura di Monaco, in data 26 ottobre 1998 ha avuto effetto il trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo da Deutscher Lloyd Lebensversicherung AG con sede in Karlstrasse 10 Monaco a Generali Lloyd Lebensversicherung AG, già Generali Münchener Lebensversicherung AG, con sede in Sonnenstrasse 3, Monaco, entrambe ammesse ad assumere obbligazioni nel ramo vita sul territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il trasferimento suddetto non è causa di risoluzione dei contratti assunti in Italia in regime di libera prestazione dei servizi dalla cedente e dalla stessa trasferiti a Generali Lloyd Lebensversicherung AG; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

99A1013

CREDIOP - SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° aprile 1998, con inizio alle ore 10 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - S.p.a., in via XX Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1999:

1) 8% Garantite dallo Stato S.S. Autostrade:

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 39 titoli di L. 100.000
» 133 titoli di » 500.000
» 4.964 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.034.400.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 40 titoli di L. 100.000
» 109 titoli di » 500.000
» 4.060 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.118.500.000.

2) 8% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 285 titoli di L. 100.000
n. 530 titoli di » 500.000
» 5.529 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.822.500.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 243 titoli di L. 100.000
» 766 titoli di » 500.000
» 9.474 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.881.300.000.

3) 9% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 59 titoli di L. 100.000
» 226 titoli di » 500.000
» 3.662 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.780.900.000.

4) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n.	84	titoli di L.	100.000
»	247	titoli di »	500.000
»	2.877	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.008.900.000.

Totale generale L. 31.646.500.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Si comunica che, con effetto 1° luglio 1998, si procederà all'estinzione anticipata dei seguenti prestiti obbligazionari quotati, mediante rimborso alla pari delle residue quote delle emissioni:

codice ABI 2450 - 8% serie ordinarie trentennale;

codice ABI 2451 - 8% serie ordinaria trentennale.

99A1014

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è vacante il posto di ricercatore universitario per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: N20X «Filosofia del diritto».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La predetta istanza dovrà essere corredata, per i soli ricercatori di altro ateneo, di un certificato alla successiva classe stipendiale, nonché il settore scientifico-disciplinare di inquadramento ai sensi dell'art. 15 della legge n. 341/1990.

99A1016

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500